

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 3660 e 3661-A

RELAZIONE GENERALE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI RIPAMONTI E FERRANTE)

concernente anche lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Tab. 3) (Relatore RIPAMONTI)

con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di previsione e sul disegno di legge n. 3661 (v. stampati nn. 3660 e 3661-A Allegato 1); nonché ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn. 3660 e 3661-A Allegati 2-I e 2-II e nn. 3660 e 3661-A Allegato 3/I e II)

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1998

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (n. 3660)

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (n. 3661)

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

di concerto col Ministro delle finanze

approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

INDICE

RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i>	Disegno di legge di bilancio (relatore RIPAMONTI)	<i>Pag.</i>	VII
Sez. I -	Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (relatore RIPAMONTI)	»	XII
<i>Parte II:</i>	Disegno di legge finanziaria (relatore FERRANTE)	»	XIV

PARERI:

	della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	XXXV
	della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	XXXVI

DISEGNO DI LEGGE N. 3660

Articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati e nel testo proposto dalla Commissione	»	3
---	---	---

Tabelle:

- A (unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 per i quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):		
- <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i>	»	42
- <i>Testo proposto dalla Commissione</i>	»	43
- B (unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni):		
- <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i>	»	46
- <i>Testo proposto dalla Commissione</i>	»	47

Quadri generali riassuntivi (nel testo approvato dalla Camera dei deputati):

- A (bilancio di competenza)	»	53
- B (bilancio di cassa)	»	61
- C (bilancio triennale 1999-2001, a legislazione vigente)	»	69
- D (bilancio triennale 1999-2001 delle aziende autonome)	»	81
- E (bilancio pluriennale programmatico dello Stato 1999-2001)	»	87

ALLEGATI 1 E 2 E STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI SINGOLI MINISTERI

Testo proposto dalla Commissione:

- <i>Nota</i>	»	91
- Tabella 1 (Entrata)	»	93
- Tabella 2 (Presidenza del Consiglio)	»	94
- Tabella 3 (Tesoro)	»	95
- Tabella 5 (Grazia e giustizia)	»	96

- Tabella 6 (Esteri)	Pag.	97
- Tabella 8 (Interno)	»	98
- Tabella 9 (Lavori pubblici)	»	99
- Tabella 10 (Trasporti)	»	100
- Tabella 12 (Difesa)	»	101
- Tabella 15 (Lavoro)	»	102

DISEGNO DI LEGGE N. 3661

Articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati e nel testo proposto dalla Commissione	»	105
Prospetto di copertura - <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i> .	»	111
Tabelle - <i>Testo proposto dalla Commissione:</i>		
- <i>Nota</i>	»	115
- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	117
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	121
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	127
Tabelle - <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati:</i>		
- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	133
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	137
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	143
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) ..	»	165
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	»	171
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	175

RELAZIONE GENERALE

PARTE PRIMA

Disegno di legge di bilancio

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di bilancio, già varato dalla Camera e ulteriormente modificato in Commissione, comporta valutazioni riferite tanto al metodo che al merito del provvedimento.

Sotto il primo versante, appare chiaro come l'occasione dell'esame di tale disegno di legge non possa non costituire la sede per valutare lo stato di attuazione della riforma circa la struttura del bilancio dello Stato, varata con la legge n. 94 del 1997. Si è ormai al secondo anno di quella che comincia a rappresentare la versione tendenzialmente definitiva del documento, atteso che per il bilancio relativo all'anno in corso non vi era stato molto tempo nel corso del 1997 per predisporre un documento che fosse del tutto aderente alle esigenze e alle prescrizioni della legge da poco approvata. Il fatto è che la trasformazione e la profonda ristrutturazione di un documento di notevole complessità come il bilancio dello Stato non può che risultare un lavoro complicato, tale da tradursi solo nel tempo in un lavoro compiuto. Ciò non solo per le pur notevolissime complessità che già in sé comporta la ristrutturazione di un documento che sintetizza tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita dell'operatore-Stato, ma anche per il fatto che, al di fuori di esso, è in corso un'altrettanto rilevante opera di revisione della struttura della pubblica amministrazione, che non può non ripercuotersi sulla composizione del bilancio dello Stato. Si pensi solo alle cosiddette leggi Bassanini, la cui attuazione peraltro non può dirsi affatto conclusa e che toccano anche la struttura dei ministeri. Tra l'altro, va ricordato che la prima di tali leggi, quella ordinamentale, contiene un'esplicita norma di raccordo con il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato, peraltro secondo criteri non del tutto dissimili.

In relazione al disegno di legge di bilancio all'esame, va rilevata una riduzione dei centri di responsabilità, che notoriamente costituiscono l'aggregazione più ampia delle poste contabili sulla base del criterio amministrativo, quello riferito alle strutture. Tale risultato è da collegarsi essenzialmente all'accorpamento tra Ministero del bilancio e Ministero del tesoro, oltre ad altri fattori come la riorganizzazione intervenuta nell'ambito del Ministero della difesa. Le unità previsionali di base sono invece aumentate, mentre i capitoli sono stati ridotti, sia pure per entità complessivamente di scarsa portata.

La vera novità di quest'anno è rappresentata dall'entrata a regime, per la prima volta, delle funzioni-obiettivo, che la legge di riforma vede come tali da definire le politiche pubbliche di settore e da misurare il

prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. Esse servono in sostanza a permettere di conoscere i grandi fini dell'azienda-Stato, come sinteticamente rileva la relazione governativa al disegno di legge in esame.

A tal riguardo va ricordato che, dopo una fase, quella dell'anno scorso, di rodaggio necessitato, per i noti problemi di tempo, durante la quale furono per intanto dettati i criteri della Corte dei conti, con pochi incroci con le altre classificazioni del bilancio, oggi si dispone di una classificazione più avanzata, determinata dalle amministrazioni interessate rielaborando il sistema di classificazione COFOG previsto dalla normativa comunitaria in accordo con la contabilità nazionale. Si tratta di un criterio che naturalmente non può che tenere conto delle particolarità dei singoli bilanci, ma che ha il pregio di permettere un quadro d'insieme immediato delle finalità di fondo perseguite dall'operatore-Stato. La Corte dei conti si è espressa in termini non del tutto favorevoli su questa riclassificazione, mettendo in luce la difficoltà di individuare i settori specifici di intervento, ad esempio per quanto riguarda gli affari economici. Per esprimere un giudizio occorre comunque riflettere più a fondo e ciò sarà possibile solo con il tempo. Per intanto va ricordato che la classificazione per funzioni-obiettivo proposta dal Governo si basa sulla distinzione tra attività finali e attività di supporto e si articola su quattro livelli: le divisioni, i gruppi, le classi e le missioni istituzionali. Le divisioni rappresentano i fini primari perseguiti da una o più amministrazioni; i gruppi esprimono le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; le classi identificano i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento; le missioni istituzionali rappresentano gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione in maniera esclusiva o condivisa con altre amministrazioni, rispetto al settore di riferimento. Ovviamente i numeri sono crescenti man mano che si passa dal primo all'ultimo livello. Lo scopo è avere la mappa delle missioni istituzionali di ciascun ministero. Vengono naturalmente forniti vari tipi di incroci con le altre classificazioni.

Si tratta di uno sforzo iniziale di notevole livello, che sicuramente arricchisce di significatività il documento-bilancio. Si può rilevare peraltro che sarebbe stata opportuna una opera di incrocio con la classificazione amministrativa anche a livello sintetico dell'unità previsionale di base, oltre che a livello analitico per capitolo. Come circostanza altamente significativa va segnalato che vengono fornite anche le distribuzioni percentuali per le varie funzioni-obiettivo in riferimento ai singoli capitoli, il che può costituire un utile strumento di lettura del bilancio.

Altri punti della riforma che vanno sottolineati riguardano il fatto che, se da un lato appare notevolmente ampliato il quadro informativo allegato al documento, che comunque dovrebbe essere aggiornato sulla base di quella che sarà la legge di bilancio, alcuni punti ancora risultano inattuati. È il caso ad esempio dell'enucleazione, per le spese di investimento, delle spese destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea. È il caso altresì della norma che prevede che anche il bilancio pluriennale venga redatto per unità previ-

sionali di base. Va anche ricordato che non sembra ancora pervenuto ad un esito fattivo l'indicazione contenuta nella risoluzione programmatica in ordine alla costruzione sperimentale del bilancio in termini di eco-contabilità.

Sul piano del merito, va rilevato anzitutto che è proseguita la politica di una gestione attiva della cassa, correlata a quella della tesoreria. Il bilancio di cassa non è più frutto di valutazione automatiche, senza alcuna connessione con la gestione della finanza pubblica, ma si conferma come un asse portante della politica di bilancio, anche e soprattutto nei suoi aspetti volti a favorire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dai trattati europei. Va poi segnalato che, per quanto le valutazioni al riguardo siano state più precise rispetto all'anno precedente, rimane estremamente elevata la quota del totale delle spese classificata come giuridicamente obbligatoria. Ciò ha confermato la estrema ristrettezza dell'area su cui si può calare una concreta emendabilità in sede di esame parlamentare del documento di bilancio, attesa la inemendabilità di fatto della somma tra la quota dovuta ai cosiddetti «fattori legislativi» e la spesa formalmente obbligatoria.

L'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura ha confermato che il disegno di legge in esame ha contribuito alla manovra complessivamente considerata per importi non irrilevanti, anche questo a testimonianza della ripresa di un ruolo attivo da parte del bilancio nella gestione della finanza pubblica, il che vale non solo per la cassa, ma anche per tutte le altre componenti coinvolte, ossia la competenza e i residui, per i quali ultimi proprio quest'anno il Governo si è riappropriato della facoltà di provvedere ad una valutazione autonoma dopo un lungo periodo di valutazione del tutto acritica ed automatica del relativo trascinarsi in bilancio.

La gran parte delle modifiche introdotte alla Camera hanno riguardato le conseguenze contabili di eventi di tipo istituzionale accaduti nel frattempo. È il caso per esempio della costituzione del nuovo ministero per i beni e le attività culturali, che ha assorbito le competenze dello spettacolo prima dislocate nell'ambito della Presidenza del Consiglio. Ma è il caso altresì della nuova organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1998, che ha comportato la totale riformulazione del relativo stato di previsione. La stessa attuazione *in progress* della cennata riforma «Bassanini» ha comportato lo spostamento all'interno della Presidenza degli stanziamenti relativi al FORMEZ. La stessa migliore definizione delle competenze all'interno del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha comportato poi modifiche contabili nel relativo stato di previsione.

Tra le modifiche di tipo meno vincolato vanno segnalate per rilevanza quella allo stato di previsione del Ministero delle finanze, relativa all'istituzione di un'unità previsionale di base relativa al rimborso ai concessionari del servizio di riscossione delle anticipazioni dagli stessi effettuate in virtù dell'obbligo del «non riscosso come riscosso», e quella allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, volta ad incrementare gli stanziamenti per le scuole materne non statali.

Sono stati sostituiti, inoltre, i due articoli approvativi degli stati di previsione del Ministero delle finanze (per la parte relativa alle spese) e del Ministero di grazia e giustizia, nel primo caso apportando minime variazioni compensate tra le spese di funzionamento di due centri di responsabilità (da quello delle entrate a quello del territorio), nel secondo caso operando una variazione compensata di 20 miliardi all'interno del centro di responsabilità n. 4 (affari civili e libere professioni). Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sono stati poi ridotti gli stanziamenti per contributi ad enti e altri organismi del centro di responsabilità relativo al gabinetto del ministro per rimpinguare gli interventi e i medesimi contributi di altri centri, come soprattutto gli affari politici. Altra variazione compensativa ha riguardato il Ministero dei lavori pubblici, con cessione di risorse dalle calamità naturali all'edilizia di servizio.

Viene confermato anche per il 1999 il carattere di estrema rigidità delle previsioni di bilancio. L'incidenza delle spese vincolate, perché determinate da fattori legislativi, espressione di spese obbligatorie o vincolate alla funzionalità dell'amministrazione, raggiunge complessivamente oltre il 96 per cento degli stanziamenti.

La quota modificabile dal Parlamento si riduce quindi ad una parte delle spese per beni e servizi e ad una piccola percentuale di trasferimenti.

Questo dato induce a potenziare, attuando pienamente la riforma del bilancio del 1997, il ruolo di controllo del Parlamento sul grado di realizzazione dei vari programmi di spesa. Per realizzare questo obiettivo sarebbe opportuno giungere ad una disaggregazione ulteriore dei centri di responsabilità, che in pratica coincidono con le direzioni generali, ed individuare i livelli di responsabilità sottostanti, cui sono preposti i dirigenti pubblici di livello inferiore.

In questo modo potrà essere ridotto il grado di convenzionalità attualmente espresso dall'unità previsionale di base e giungere alla enucleazione precisa dei programmi di spesa e delle relative responsabilità gestionali preposte alla loro realizzazione.

La riforma del bilancio, che con il progetto in esame ha compiuto un passo avanti rispetto all'anno passato, avrà necessariamente bisogno nei prossimi anni di ulteriori affinamenti per rendere le note preliminari agli stati di previsione e gli allegati tecnici con i loro corredi di prospetti riepilogativi, pienamente rispondenti al nuovo dettato normativo che prevede l'evidenziazione «dei criteri adottati per la formulazione delle previsioni» con particolare riguardo alle spese discrezionali che si discostano dai tassi di variazione indicati nel DPEF; degli «obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello di servizi e di interventi»; ed infine, «degli indicatori di efficacia e di efficienza» che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

Un elemento importante dell'attuazione della riforma saranno, oltre all'introduzione della nuova classificazione economica SEC 95 prevista per il prossimo anno, le norme regolamentari previste dall'articolo 6, comma 2, della legge di riforma, per il finanziamento e la gestione di programmi comuni a più amministrazioni, anche mediante la confluenza

in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati in diversi stati di previsione, con particolare riferimento alle aree depresse e alle comunità montane.

In conclusione, le direttrici di lavoro sulla riforma del bilancio che andranno sviluppate nei prossimi anni possono essere individuate nelle seguenti azioni:

a) completare la revisione della classificazione economica, con l'obiettivo di inserirla nel progetto di bilancio del 2000;

b) riprendere, alla luce delle nuove classificazioni, il lavoro di revisione sui capitoli con riferimento al loro oggetto, ai riferimenti normativi, ai piani di formazione, al grado di significatività delle rappresentazioni contabili ancora largamente insufficienti;

c) affrontare il tema della struttura delle note preliminari e degli allegati tecnici con l'obiettivo di mettere a punto schemi di metodologie capaci di consentire un'esatta valutazione dei vari programmi di spesa;

d) analizzare i programmi comuni a più amministrazioni al fine di predisporre le norme regolamentari per la loro gestione.

Un'ultima considerazione deve essere fatta in merito alla mancata attuazione dei principi programmatici, più volte sostenuti e ribaditi in sede parlamentare e condivisi dal Governo, relativi alla costruzione di un sistema di contabilità ambientale ed alla conseguente stesura sperimentale di un bilancio ecologico.

A tal proposito sarebbe opportuno che il Governo impegnasse attivamente le proprie risorse coerentemente con le indicazioni del Parlamento anche se il problema non è di facile soluzione.

L'inizio della discussione sui Documenti di iniziativa parlamentare su questo argomento presso le Commissioni congiunte 5^a e 13^a evidenzia la complessità e la difficoltà della materia.

Sarebbe sicuramente utile, a tal fine, la costituzione di un gruppo di studio formato da esperti della materia, in seno al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per avviare una fase concreta di studio che, con la collaborazione di soggetti quali il Ministero dell'ambiente, il CNEL, l'ISTAT, l'ENEA, l'ANPA, il WWF e le principali associazioni ambientaliste impegnate su questo fronte, nonché con l'apporto degli organismi comunitari che già da tempo si occupano della questione della contabilità ambientale, riescano ad avviare una riforma per una reale applicazione del concetto di sviluppo sostenibile, obiettivo ormai condiviso sia a livello nazionale che internazionale.

RIPAMONTI, *relatore*

SEZIONE I

Stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica (Tabella 3)

ONOREVOLI SENATORI. - In relazione allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, l'accorpamento dei Ministeri del tesoro e del bilancio comporta una riorganizzazione dei centri di responsabilità dello stato di previsione unificato, pervenendo, in particolare, all'istituzione del settore di intervento «Politiche di coesione», al cui interno sono confluiti i centri di responsabilità relativi all'attuazione della programmazione economica, dei nuclei per la verifica e la valutazione degli investimenti pubblici, della contrattazione programmata, delle politiche di coesione e della Cabina di regia nazionale.

Ciò contribuisce ad una migliore individuazione delle risorse, anche se appare indispensabile compiere ulteriori passi in direzione di una compiuta razionalizzazione dei documenti di bilancio. In particolare, sono imputati nel bilancio a legislazione vigente, comprensivo della prima Nota di variazioni, al centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» stanziamenti per oltre 4.400 miliardi. Essi però non esauriscono il complesso delle risorse disponibili per tale finalità: il fondo per le aree depresse è tuttora nell'ambito del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato», insieme a numerosi interventi di varia natura (ricostruzione nelle zone terremotate, edilizia sanitaria e abitativa, opere idrauliche, sviluppo fondiario). Inoltre, le risorse relative ad altri interventi per il Mezzogiorno, quali per esempio il completamento della metanizzazione, sono iscritte nell'ambito del centro di responsabilità «Tesoro».

La mancata predisposizione dello specifico allegato previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge di riforma del bilancio dello Stato, non consente, d'altra parte, di disporre pienamente del quadro dei finanziamenti a favore delle aree depresse contenuti nei diversi stati di previsione, anche se i dati sulla regionalizzazione allegati alla relazione sul disegno di legge di bilancio forniscono elementi che rendono possibile una valutazione di carattere complessivo delle risorse stanziate per le aree depresse.

Il provvedimento collegato dello scorso anno ha soppresso l'autorizzazione per il Tesoro a contrarre mutui, rinviando all'assegnazione diretta in bilancio delle relative risorse per le aree depresse; la legge 30 giugno 1998, n. 208, prevede la possibilità di rifinanziare il Fondo per le

aree depresse direttamente in tabella C della legge finanziaria, consentendo in tal modo l'immediata disponibilità all'inizio dell'esercizio delle risorse da ripartire; inoltre, il CIPE ha già preassegnato le risorse relative all'esercizio 1999, in modo tale che esse siano disponibili, in un breve margine di tempo, sui capitoli delle Amministrazioni competenti. Va evidenziato infine che il disegno di legge finanziaria propone una rimodulazione delle risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le aree depresse, riducendo la competenza per l'esercizio 1999 di 3.700 miliardi, che vengono rinviati agli esercizi 2000 e 2001; ciò è conseguente alla scelta di superare la concentrazione delle risorse nel fondo delle aree depresse per prevedere, attraverso la legge finanziaria, con rimodulazioni compensative, il finanziamento dei diversi interventi negli stati di previsione dei singoli ministeri, a cui la delibera CIPE del marzo 1998 aveva interamente assegnato le risorse degli anni pregressi.

RIPAMONTI, *relatore*

PARTE SECONDA

Disegno di legge finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. – Quella in corso è una sessione di bilancio particolare.

La crisi del Governo Prodi ne ha interrotto l'*iter* nella fase di avvio, non appena iniziate le audizioni volte ad assumere i consueti pareri, le valutazioni sul complesso della manovra così come presentata da quel Governo. La sua caduta ha fatto temere per la sua stessa approvazione e, quindi, come più che probabile, il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio statale. La rapida soluzione alla crisi e l'insediamento del governo D'Alema, con una più ampia base parlamentare e un impegno programmatico condiviso e sottoscritto, hanno consentito di riprendere i lavori della sessione con un nuovo impulso ed un encomiabile impegno da parte della Camera – per merito anche del senso di responsabilità delle opposizioni – che ha permesso di trasmettere tempestivamente al Senato per il loro esame i documenti del bilancio di previsione, la legge finanziaria 1999 e il «collegato» principale concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Questo è stato possibile perchè il Governo D'Alema ha fatto proprio il complesso della manovra di finanza pubblica presentata del precedente governo, che si completa con i collegati ordinamentali fuori sessione, già all'esame del Parlamento, dando così continuità alla politica di risanamento dei conti pubblici realizzata dal governo Prodi.

Il testo della legge finanziaria per il 1999 che ci è stato trasmesso non ha risentito del limitato tempo a disposizione della Camera, che poteva far supporre un esame affrettato e non approfondito e non ha subito il paventato «saccheggio».

La manovra è rimasta quella originaria. Anzi, a conferma del consolidamento della cultura della stabilità e del rigore, nelle forze di maggioranza e in quelle di opposizione, essa ci perviene migliorata nei saldi di competenza ed invariata in termini di impatto sul fabbisogno. Occorre dare atto che l'opposizione ferma e decisa, senza rinunciare al suo ruolo, ha non solo dichiarato il proprio senso di responsabilità, ma lo ha anche praticato, come è stato peraltro riscontrato anche in occasione dell'esame e dell'approvazione, qui al Senato, nelle Commissioni congiunte 5^a e 11^a, del collegato ordinamentale in materie di investimenti, occupazione e politiche previdenziali e del lavoro, nel corso del cui dibattito non vi è mai stato l'ostruzionismo, che sarebbe stato dannoso per il Paese, ma anche per la stessa opposizione.

Anche qui al Senato, in Commissione bilancio, in sede di esame dei tre documenti «propri» della manovra di finanza pubblica, si è registrato lo stesso comportamento responsabile ed è giusto darne atto all'opposizione che ha sempre svolto il proprio ruolo in maniera serrata e puntuale e mai dilatoria ed ostruzionistica.

La manovra finanziaria per il 1999 attua le indicazioni del DPEF e i contenuti della risoluzione e ne modifica in meglio le dimensioni quantitative, così come precisato dalla Relazione previsionale e programmatica.

Secondo la valutazione effettuata dal Governo in sede di Relazione tecnica al disegno di legge collegato nella sua versione originaria (A.C. 5267), l'importo complessivo risulta pari a 14.700 miliardi, superiore di 1.200 miliardi rispetto alla previsione contenuta nel DPEF, per incrementare gli interventi di carattere economico e sociale.

Le maggiori entrate ammontano a 5.100 miliardi, la riduzione di spese di parte corrente è pari a 9.600 miliardi, cioè lo stesso importo indicato nel DPEF.

In seguito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel testo del disegno di legge collegato oltre che nel disegno di legge finanziaria, il saldo netto da finanziare in termini di competenza per il 1999 risulta migliorato rispetto a quello risultante dal testo originario di tale disegno di legge proposto dal Governo. Tale risultato viene confermato dopo l'esame e le modifiche apportate dalla Commissione bilancio del Senato.

Il quadro complessivo della manovra

L'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria ha introdotto una novità di rilievo: la parte maggiore della manovra programmata per il triennio è giustificata non dalla correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, ma dall'esigenza di finanziare una serie di misure (nuove spese e riduzioni di entrate) finalizzate soprattutto allo stimolo della crescita del PIL e della occupazione (gli «interventi per lo sviluppo»).

Di fatto, la manovra (si veda la tavola 4) per il 1999 va ricondotta per circa 8.000 miliardi alla correzione netta delle tendenze e per circa 7.000 miliardi al finanziamento degli interventi per lo sviluppo, per il lavoro e per le politiche sociali; a fine triennio la correzione netta delle tendenze scenderà al di sotto degli 8.000 miliardi, e gli interventi per lo sviluppo saranno pari a 11.600 miliardi, ai quali si aggiungeranno interventi per il lavoro e per le politiche sociali per circa 2.800 miliardi.

In sostanza, i livelli degli aggregati citati rappresentano l'effetto sulla contabilità della manovra dello spostamento di accento sugli obiettivi di crescita dell'attività produttiva e di creazione di nuovi posti di lavoro (soprattutto nelle aree nelle quali si concentrano risorse di lavoro non utilizzate), reso possibile dal raggiungimento di una situazione più equilibrata dei conti pubblici. Naturalmente, tale spostamento di accento va realizzato all'interno di un processo di completamento del risanamen-

to; in sostanza, il mantenimento di condizioni equilibrate dei conti pubblici continua ad essere un obiettivo essenziale anche perché costituisce una condizione necessaria di politiche di sviluppo sostenibili nel medio periodo.

In questo quadro il DPEF e le relative risoluzioni hanno posto come obiettivo per il prossimo triennio il mantenimento di un avanzo primario del conto delle pubbliche amministrazioni al livello atteso per l'anno in corso, pari al 5,5% del PIL; tale obiettivo si riflette, dato l'andamento della spesa per interessi, in una discesa del livello-obiettivo di indebitamento netto della pubblica amministrazione di circa mezzo punto di PIL per anno, fino a collocarsi sul livello dell'1% nel 2001 (da confrontarsi con il 2,6% previsto per l'anno in corso).

Tenendo conto degli andamenti tendenziali stimati nel DPEF, il raggiungimento degli obiettivi avrebbe richiesto, come già segnalato, una manovra correttiva di circa 8.000 miliardi di lire. Tuttavia, la scelta di mettere in atto gli interventi di sostegno dello sviluppo, ed alcuni altri interventi di politica sociale, ha reso necessario un dimensionamento della manovra sufficiente a consentire il finanziamento di tali interventi senza mettere in discussione il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio dei conti pubblici. Nel complesso, come risulta dalla Tavola 4 (aggiornata dal Governo ai fini dell'esame dei documenti di bilancio in Commissione 5^a del Senato) è stata posta in atto una manovra correttiva sul saldo primario pari (a livello di amministrazioni pubbliche) a quasi 15.000 miliardi nel 1999, ed a circa 16.300 miliardi nel 2000 e nel 2001. La manovra ha anche realizzato interventi per lo sviluppo, per il lavoro e di rafforzamento delle politiche sociali (punti C, D ed E della tavola 4), per quasi 1.500 miliardi nel 1999, e per circa 2.800 miliardi in ognuno dei due anni successivi. Dall'insieme di tutti gli interventi risulta, quindi, un effetto complessivo netto di miglioramento dei saldi per 8.000 miliardi nel 1999, 4.000 miliardi nel 2001, 1.900 miliardi nel 2002. Rispetto agli obiettivi indicati nel DPEF e nelle risoluzioni restano da introdurre (con le prossime decisioni di bilancio) interventi correttivi con effetti netti di miglioramento pari a 4.000 miliardi nel 2000 ed a 6.000 miliardi nel 2001.

La disaggregazione presentata nella tavola si riferisce ai testi (progetto di bilancio, disegno di legge finanziaria e «collegato di sessione») come approvati dalla Camera; le modifiche apportate (con il vincolo del non peggioramento dei saldi), in sede referente, dalla Commissione bilancio del Senato non mutano questo quadro complessivo.

Le tavole 1, 2 e 3, danno conto, rispettivamente, del quadro generale del bilancio dello Stato (per competenza e cassa, tavola 1) come risulta dalla seconda nota di variazioni che ha immesso in bilancio gli effetti del disegno di legge finanziaria e del «collegato di sessione», approvati dalla Camera. Per completezza di informazioni, si presentano anche le tavole 3 e 4 che illustrano gli effetti delle modifiche (complessivamente migliorative dei saldi) apportate dalla Camera rispetto alle iniziali proposte governative.

Per quanto attiene alle modifiche derivanti dall'esame del Senato, una analisi disaggregata degli effetti contabili sarà possibile solo con la

presentazione (dopo l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del collegato e del disegno di legge finanziaria) della terza nota di variazioni, che immetterà in bilancio gli effetti contabili di tali modifiche; tuttavia, come già rilevato, l'applicazione dei vincoli relativi alla compensazione degli emendamenti, assicura che i saldi non vengano peggiorati dalle modifiche accolte (1).

TABELLA 1

La manovra conferma, quindi, gli obiettivi del DPEF e, nonostante la revisione al ribasso della crescita del PIL per il 1998 (dal 2,5% al 1,8%, peraltro ritenuto improbabile) esclude, allo stato, la necessità di manovre correttive nel prossimo 1999. Questo conferma che gli interventi delle precedenti manovre finanziarie hanno raggiunto gli effetti attesi ed hanno avuto carattere strutturale, smentendo così le reiterate e immotivate critiche dell'opposizione, che hanno spesso indicato quelle manovre come per lo più virtuali.

Il carattere della manovra si configura quale necessario presupposto per dare finalmente concreto ed immediato avvio (ecco la «svolta») a quella che impropriamente viene indicata quale «fase 2» del programma Prodi, fatto proprio ed attualizzato con misure significative di continuità programmatiche e politiche dal governo D'Alema, coerente nell'azione di risanamento finanziario e con l'impegno dell'UEM dove ora il Paese vuole rimanere e contare, facendosi carico di una presenza attiva per la crescita nella stabilità.

Una presenza che si colloca all'interno di un mutato quadro politico europeo che dovrà consentire una interpretazione dinamica del patto di stabilità e di crescita, onde favorire lo sviluppo e l'occupazione.

L'attuale quadro finanziario e macro-economico internazionale (entro cui l'Italia e l'Unione europea devono attivare le azioni per lo sviluppo e l'occupazione) è in parte mutato, e non in meglio, rispetto a quello che si delineava con l'avvio della moneta unica.

Le crisi finanziaria dell'Estremo Oriente, della Russia e della stessa America Latina denunciano i concreti rischi di una incipiente possibile recessione, che si possono propagare in Europa e quindi in Italia. Tuttavia, da quanto è accaduto e delle limitate conseguenze subite dal nostro Paese e dall'Europa, possono cogliersi i primi positivi risultati della creazione della moneta unica europea, che ha offerto un riparo da quelle turbolenze.

Questo, peraltro, significa che sono sempre possibili rischi generati dal processo di globalizzazione, per cui è in ogni caso necessario attuare politiche economiche che, nel favorire la crescita e battere

(1) Conviene ricordare, che la Commissione bilancio, accogliendo una proposta del Governo, ha ridotto, in sede di esame del progetto di bilancio, di 15.000 miliardi le dotazioni di cassa per il 1999; evidentemente tale modifica, rafforzando gli effetti complessivi della manovra, costituisce un ulteriore elemento di garanzia del raggiungimento degli obiettivi.

la disoccupazione, si incentrino su una moneta stabile e mai sulla moneta facile.

Questa necessità deve accomunare opposizione e maggioranza nel presupposto che ambedue, dopo aver concorso all'impegno dell'Italia nell'UEM, seppure proponendo percorsi diversi, abbiano lo stesso intento di rimanervi per contarvi.

Vi sono preoccupazioni circa una crescita della nostra economia inferiore a quella che si registra in altri paesi europei.

Quel differenziale, accentuato nell'anno in corso, non riteniamo che dipenda, come afferma l'opposizione, dalla politica economico-finanziaria attuata dal governo Prodi. Né riteniamo che le iniziali previsioni modificate verso il basso siano la naturale conseguenza di troppo ottimistiche valutazioni circa il processo avviato. Il fatto è che si sconta ancora il pesante macigno del debito pubblico ereditato.

Tuttavia, il notevole sforzo prodotto nell'azione di risanamento è stato premiato: il differenziale tra i tassi italiani e quelli tedeschi per i titoli di Stato a dieci anni era di 500 punti base nel 1995 e oggi è di appena 20 punti; l'onere per interessi per il servizio del debito, pari a 202 mila miliardi nel 1996, si è ridotto, oggi (1998), a 160 mila miliardi e tra due anni scenderà a 140 mila. Il percorso virtuoso, che libera risorse da destinare, oltre che alla continuazione del risanamento, alle politiche per lo sviluppo e l'occupazione, finalmente si rende tangibile.

Se da un lato, quindi, non bisogna abbassare la guardia sul fronte del risanamento, dall'altro occorre attivare ogni iniziativa perché si promuova lo sviluppo.

La crescita del PIL, peraltro, è funzionale per proseguire sulla strada del risanamento e del rispetto del Patto di stabilità, in quanto, dopo aver operato per molti, troppi anni sul numeratore del rapporto *deficit*/PIL, si sono ridotti fortemente i margini per ulteriori interventi su di esso, mentre di più si può fare operando sul denominatore di tale rapporto.

È vero peraltro che la crescita non avanza nel 1998, secondo le aspettative.

Infatti, già nel primo semestre di questo anno, si sono avvertiti segnali di un rallentamento dell'attività economica, con un andamento contenuto dei consumi, un più elevato ricorso alle importazioni, una moderata crescita delle esportazioni, un persistente contenimento dell'espansione degli investimenti, una debole domanda interna. Già allora, forse, c'era da attendersi, con il conseguito faticoso ingresso nell'UEM, una politica monetaria nazionale che sostenesse, con una riduzione del tasso ufficiale di sconto (TUS), in presenza di una inflazione in tendenza a ridursi ed ormai sotto controllo, l'espansione dell'economia. Ciò, purtroppo, non è avvenuto, anche a causa del manifestarsi delle tensioni finanziarie internazionali e delle difficoltà politiche interne. Crediamo però che i segnali registrati nella seconda parte dell'anno permettano di stimare come possibile un recupero della crescita.

Non vi è una preoccupante specificità del caso italiano se è vero che la stessa Gran Bretagna, proprio in questi ultimi giorni, ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della propria economia per il 1999

all'1,0 - 1,5% dalla precedente previsione del 1,75 - 2,25% e che l'OCSE ci attribuisce per il 1999 e 2000 una crescita più sostenuta degli altri più importanti paesi europei, tale da ridurre significativamente il divario.

D'altra parte il peggio della crisi finanziaria mondiale sembra ormai alle spalle. Se il 1998 è stato indubbiamente un anno non facile che in una certa misura condiziona la crescita anche nel 1999, soprattutto nella sua prima parte, è pur vero che il rallentamento non si trasformerà in recessione. Sono di questo avviso i banchieri centrali europei. La recente simultanea riduzione dei TUS in tutti i paesi che lo allineano al 3%, con la esclusione per ora della sola Italia (che tuttavia lo ha nuovamente e marcatamente ridotto a che non mancherà prossimamente di allinearli a quel valore) testimonia come possibile uno sviluppo «tranquillo» in tutta l'«area euro».

In questa «finanziaria» c'è una vistosa inversione di tendenza rispetto al passato: si prevedono risorse aggiuntive per investimenti e politiche sociali per 6.700 miliardi effettivi e, soprattutto, una politica economica innovativa, che ha il suo asse portante nella nuova programmazione e nel nuovo patto sociale.

La nuova programmazione è convincente, perché delinea un metodo basato sulla individuazione delle priorità, sulle valutazioni della fattibilità e sulla verifica degli effetti degli interventi proposti.

Se il nuovo patto sociale sarà in linea con l'accordo del luglio 1993 che, attraverso la concertazione tra le parti sociali e la politica dei redditi, ha dato stabilità abbattendo l'inflazione e i tassi d'interesse, esso, oltre a confermare la stabilità, potrà garantire le condizioni per lo sviluppo. Uno sviluppo che non è pregiudicato dalla revisione degli obiettivi del DPEF attuata dalla Relazione previsionale e programmatica che, nel prevedere una crescita del PIL per il 1998 più contenuta (dal 2,5% all'1,8%), conferma, sostanzialmente, le previsioni per gli anni successivi.

Anzi, per quanto riguarda l'inflazione per il 1998, di cui si conferma nella relazione un tasso dell'1,8%, c'è da dire che il tendenziale su base annua, rilevato in questi giorni, è pari al 1,5%.

La legge finanziaria conferma gli obiettivi del DPEF e attua gli impegni indicati nella Risoluzione:

- 1) *Deficit/PIL* al 2%;
- 2) *debito/PIL* al 114,6%;
- 3) *avanzo primario* al 5,5%;
- 4) *spesa per interessi* al 7,5%

Inoltre, come è stato già detto, si ha un miglioramento del saldo netto da finanziare, di competenza, ottenuto attraverso una diversa modalità di calcolo delle coperture degli emendamenti approvati alla Camera che, riducendo gli accantonamenti apportati in tabelle della legge finanziaria e spostando tali risorse all'articolo del «collegato», le rende immediatamente spendibili non appena quest'ultimo è approvato, senza attendere, come nel passato, per la relativa utilizzazione, l'approvazione di apposite leggi.

Sappiamo che nel passato le risorse apportate in tabelle in molti casi rimanevano mere testimonianze contabili senza alcuna concreta ed immediata utilizzazione.

IL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 1999

La legge finanziaria per il 1999 garantisce il rispetto delle norme che disciplinano il suo contenuto tipico stabilito dalla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, e l'adempimento delle prescrizioni stabilite nella risoluzione sul DPEF. Essa indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Come è stato già evidenziato, per effetto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel disegno di legge collegato, nella legge finanziaria e nel progetto di bilancio, il saldo netto da finanziare in termini di competenza per il 1999 risulta migliorato rispetto a quello risultante dal testo originario proposto dal Governo.

Di questa variazione, tuttavia, non si da' conto nell'articolato del disegno di legge finanziaria (atto Senato n. 3661) che, all'articolo 1 viene proposto nello stesso testo esaminato dalla Camera, bensì in un prospetto riepilogativo predisposto dal Governo in occasione dell'esame, presso la Commissione bilancio della Camera, della seconda Nota di variazioni (seduta del 21 novembre 1998), prospetto che viene di seguito riprodotto.

TABELLA 2

Articolo 1 commi 1 e 2 (limite massimo dei saldi netti da finanziare)

Con l'articolo 1, comma 1, si fissa in termini di competenza per il 1999, in 61.400 miliardi il livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto di 29.215 miliardi per regolazioni debitorie e di 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Il livello massimo del ricorso al mercato, tenuto conto delle operazioni di rimborso dei prestiti e compreso l'indebitamento verso l'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 miliardi, viene fissato a 387.000 miliardi per l'anno 1999.

Al comma 2 dell'articolo 1 si stabiliscono i limiti massimi del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per gli anni 2000 e 2001, sia a legislazione vigente sia per il bilancio programmatico. Anche questi saldi, come quello stabilito per il 1999, sono determinati senza tenere conto delle entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali dello Stato. A legislazione vigente (sulla base del testo della legge finanziaria), i livelli del saldo netto da finanziare (al netto delle regolazioni debitorie che ammontano a 35.202 miliardi per il 2000 e a 34.927 miliardi per il 2001) sono fissati in 51.800 miliardi per il primo dei due anni e in 14.800 miliardi per il secondo. Il ricorso al mercato è

determinato, rispettivamente, in 276.500 miliardi e in 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico questi ultimi valori sono fissati in 280.000 miliardi per il 2000 e in 197.000 miliardi per il 2001, mentre il saldo netto da finanziare è stabilito 54.600 miliardi per il primo dei due anni e in 40.900 per il secondo.

Articolo 2, comma 2 (Fondi speciali)

Con il secondo comma dell'articolo 2 vengono stabiliti gli stanziamenti per i fondi speciali, di parte corrente e di parte capitale, attraverso i quali si delinea la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende sostenere in Parlamento.

Per quanto riguarda il fondo speciale di parte corrente (tabella A), che prevede stanziamenti finalizzati alla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi, il relativo ammontare veniva fissato, nel testo iniziale della finanziaria, a 21.440 miliardi per il 1999, a 19.293 miliardi per il 2000 e a 19.534 miliardi per il 2001. Tali importi sono mutati, nel testo approvato dalla Camera, in 18.589 miliardi per il 1999, in 18.588 miliardi per il 2000 e in 19.050 miliardi per il 2001 con una riduzione di 2.851 miliardi per il primo anno, di 705 miliardi per il secondo anno e di 484 miliardi per il terzo anno. Peraltro, nel testo varato dalla Commissione bilancio del Senato il totale del primo anno è stato ulteriormente ridotto di 200 miliardi. Le considerazioni che seguono danno conto dei motivi di tale riduzione.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Il disegno di legge finanziaria originario presentato dal Governo alla Camera (A.C. 5266) prevedeva relativamente al Ministero della pubblica istruzione i seguenti accantonamenti in Tabella A (fondo speciale di parte corrente): 1.147,5 miliardi per il 1999, 1.573,2 miliardi per il 2000 e 1.668,2 miliardi per il 2001.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato approvato un emendamento del Governo, che prevedeva un incremento dei suddetti accantonamenti per un totale di 750 miliardi (rispettivamente 200 miliardi, 250 miliardi, e 300 miliardi, per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001) per la finalizzazione Diritto allo studio. A seguito di tale modifica, nel testo della legge finanziaria trasmesso dalla Camera (A.S. 3661) l'accantonamento della Pubblica istruzione era quindi determinato come segue: 1.347,5 miliardi per il 1999, 1.823,2 miliardi per il 2000 e 1.968,2 miliardi per il 2001.

Nel corso dell'esame in Commissione bilancio il suddetto accantonamento è stato quindi ridotto di un importo pari a 200 miliardi di lire per il 1999. Non si tratta, peraltro, di una riduzione delle risorse complessivamente destinate alla scuola, se si tiene conto della modifica accolta in Commissione all'attuale articolo 24 (Fornitura gratuita dei libri di testo) del provvedimento collegato (A.S. 3662), norma che nel testo approvato dalla Camera rivestiva una valenza meramente programmatica. Nella nuova formulazione è stata prevista, infatti, una nuova autoriz-

zazione di spesa (pari a 200 miliardi di lire per l'anno 1999), volta ad incrementare le disponibilità finanziarie degli enti locali già finalizzate alla fornitura gratuita (totale o parziale) dei libri di testo nella scuola elementare, al fine di consentire un analogo beneficio in relazione a tutta la scuola dell'obbligo nonché forme di comodato d'uso dei libri di testo a favore degli studenti della scuola secondaria superiore.

Il fondo speciale di conto capitale di cui alla tabella B (finalizzato alla copertura di nuovi provvedimenti legislativi che comportano oneri di parte capitale) era pari, nel testo presentato dal Governo, a 7.745 miliardi per il 1999, a 7.747 miliardi per il 2000 e a 7.466 miliardi per il 2001 sono previsti 4.365 miliardi per il 1999, 7.179 miliardi per il 2000 e 6.851 miliardi per il 2001. Il testo approvato dalla Camera definisce l'importo della tabella B rispettivamente, per gli anni del triennio, in 4.365 miliardi, 7.179 miliardi, 6.851 miliardi. Si ha così una riduzione di 3.380 miliardi per il 1999, di 568 miliardi per il 2000 e di 615 miliardi per il 2001. Per quanto riguarda il 1999, la riduzione indicata riguarda per 3.000 miliardi l'accantonamento del Ministero delle finanze, relativamente alla quota destinata, così come stabilito dal disegno di legge collegato, alla restituzione dell'Eurotassa. Nel testo licenziato dalla Commissione bilancio del Senato gli importi sopra indicati sono stati incrementati di 17 miliardi per ognuno degli anni del triennio.

Articolo 2, comma 3 (dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)

La quantificazione degli interventi previsti da leggi di spesa a carattere permanente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, sono determinati secondo la quantificazione esposta nella tabella C. L'ammontare complessivo degli stanziamenti, nel testo approvato dalla Camera risulta pari a 20.796 miliardi per il 1999, 23.011 miliardi per il 2000 e 22.973 miliardi per il 2001. Anche in questo caso si registra una riduzione, sia pure di lieve entità, rispetto al testo presentato dal Governo (- 321 miliardi per il 1999, - 632 miliardi per il 2000, - 589 miliardi per il 2001).

Tenendo conto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono state inserite in Tabella C le quote aggiuntive per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse (fondo aree depresse) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 208/1998, in 900 miliardi per il 1999, 4.550 miliardi per il 2000 e 4.650 miliardi per il 2001, per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; ulteriori 1.000 miliardi, per il 1999, sono previsti per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Da parte della Commissione bilancio del Senato non sono state apportate variazioni alla tabella C. Si ricorda però che per le aree depresse è intervenuta una modifica metodologica di rilievo, di cui danno conto le considerazioni che seguono.

AREE DEPRESSE

Con particolare riferimento alle poste della legge finanziaria relative all'intervento nelle aree depresse, occorre sottolineare le significative novità derivanti dalla prima applicazione della legge 30 giugno 1998,

n. 208. Tale provvedimento, in particolare, ha rifinanziato (articolo 1, comma 1) per un importo complessivo di 12.200 miliardi (per il periodo 1999-2004) gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1967, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1967, e ha previsto inoltre che, a decorrere dal 1999, nella Tabella C della legge finanziaria venga quantificato lo stanziamento di «quote aggiuntive» per la prosecuzione di tali interventi. Infine, il comma 2 della suddetta legge, al fine di completare gli interventi di cui all'articolo 56 della legge n. 526 del 1982 e per garantire l'operatività della legge n. 49 del 1985, ha previsto lo stanziamento di 2,55 miliardi per il 1999 e 73,1 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

I riflessi finanziari di questa norma si ritrovano sia nella tabella C che nella tabella F del disegno di legge finanziaria per il 1999, in esame.

Più specificamente in tabella C sono iscritte le «quote aggiuntive» quantificate in lire 900 miliardi, 4.550 miliardi e 4.650 miliardi rispettivamente per il 1999, 2000 e 2001 (2).

La tabella F del disegno di legge in esame opera invece una rimodulazione degli stanziamenti di cui al citato articolo 1, commi 1 e 2 della legge n. 208/98, tenuto conto delle risorse già destinate alle aree depresse per effetto delle precedenti leggi finanziarie. In particolare al punto 4, concernente gli interventi nelle aree depresse, lo stanziamento di 12.200 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1 e le somme di cui all'articolo 1, comma 2, pari a 2,55 miliardi per il 1999 e 73,100 miliardi sia per il 2000 che per il 2001, per un totale di lire 12.349 miliardi, si aggiungono alle risorse destinate alle aree depresse dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), che assommavano a 34.402 miliardi. L'importo totale esposto nel disegno di legge in esame ammonta dunque, per gli anni dal 1999 al 2002 e successivi, a lire 46.751, che vengono rimodulati secondo la seguente scansione temporale: circa 13.602 miliardi per il 1999, 16.458 miliardi per il 2000, 11.888 miliardi per il 2001 e 4.800 miliardi per gli anni 2002 e successivi.

In sintesi, si può osservare che il disegno di legge finanziaria per il 1999 opera per la prima volta – per effetto delle citate modifiche normative – un rifinanziamento diretto (in Tabella C) del Fondo per le aree depresse: da ciò deriva, evidentemente, una maggiore certezza per le Amministrazioni competenti circa l'ammontare di risorse aggiuntive utilizzabili nel corso dell'esercizio finanziario. Tale maggiore certezza è inoltre garantita dalla pre-assegnazione delle risorse a valere sull'esercizio finanziario 1999, già effettuata dal CIPE.

In secondo luogo, il disegno di legge finanziaria 1999 opera una significativa rimodulazione delle risorse già destinate – in base alla legislazione vigente – alle aree depresse, riducendo la competenza relativa all'esercizio 1999 e scaricando maggiori importi sui successivi esercizi 2000 e 2001, allo scopo di evitare un'eccessiva concentrazione di risorse

(2) Tali somme erano quantificate, nel testo originario del disegno di legge finanziaria (A.C. 5266), in lire 1.000 miliardi per il 1999 e 5.000 miliardi sia per il 2000 che per il 2001.

se sul fondo per le aree depresse, tenuto conto delle assegnazioni a valere sulle risorse degli anni pregressi già effettuate dal CIPE a favore degli stati di previsione dei singoli Ministeri.

Articolo 2, comma 4 – Tabella D (rifinanziamento per un anno di spese di conto capitale)

Il comma 4 dell'articolo 2 con la tabella D (rifinanziamento per un anno di spesa di conto capitale) prevede il rifinanziamento di alcune leggi di spesa per un solo anno. Il totale dei rifinanziamenti previsti per il 1999 ammontava, nel testo presentato dal Governo, a 2.562 miliardi. In seguito alle modifiche approvate dalla Camera, l'importo della tabella D risulta pari a 2.797 miliardi, con un incremento di 235 miliardi.

Considerando anche le voci inserite *ex novo*, hanno ricevuto altresì fondi lo sviluppo della cooperazione, la collaborazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e le zone montane, oltre alla cassa per il credito alle imprese artigiane. È stata poi inserita una voce nella tabella E, relativa ai definanziamenti, prima insussistente nel disegno di legge iniziale: la decurtazione pari a 33,3 miliardi riguarda la legge n. 218 del 1990 (cd. «Amato») sulla ristrutturazione degli istituti di credito.

Anche per la Tabella D non sono state apportate modifiche da parte della Commissione bilancio del Senato.

Articolo 2, commi 5 e 6 – tabella F (modulazione delle leggi pluriennali di spesa e limiti all'assunzione degli impegni)

La tabella F rimodula le quote delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali per il triennio finanziario di riferimento, senza tuttavia variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge.

Gli stanziamenti previsti sono: 28.330 miliardi per il 1999; 29.179 miliardi per il 2000; 23.132 miliardi per il 2001 e 37.556 miliardi per il 2002 e anni successivi, sostanzialmente equivalenti a quelli inizialmente proposti dal Governo.

Complessivamente la tabella F, a seguito delle rimodulazioni proposte, determina, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione di 2.295 miliardi delle autorizzazioni pluriennali di spesa nel 1999, un incremento di 2.566 miliardi nel 2000, una riduzione di 1.621 miliardi nel 2001 e un incremento di 1.350 miliardi nel 2002 ed anni successivi.

Si segnala che, sebbene la Camera non abbia approvato alcuno specifico emendamento di rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa esposte in tabella F, il dato relativo al 1999 risulta variato in quanto sono stati scontati nella tabella F gli effetti finanziari di quelle leggi pluriennali presenti anche in tabella D (così come modificata nel testo approvato dalla Camera).

La Commissione bilancio del Senato ha apportato una sola modifica alla tabella F con l'inserimento dell'unità previsionale di base 4.2.1.3 del Ministero dei trasporti e della navigazione, in riferimento all'intervento nelle aree depresse per opere di metanizzazione. Anche in questo caso si rinvia, per una più puntuale illustrazione, al paragrafo illustrativo delle modifiche.

Articolo 2 commi 8-10 (rinnovi contrattuali del pubblico impiego)

Le disposizioni contenute nei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 2 prevedono a rideterminare le disponibilità finanziarie per i rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche e per i miglioramenti retributivi del personale non contrattualizzato, tenendo conto - oltre che del limite di incremento della spesa globale per il personale indicato nel DPEF per il triennio 1999-2001 - anche delle innovazioni normative in materia di contrattazione integrativa nel pubblico impiego, nonché della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti generali, disposta dal decreto legislativo n. 80 del 1998.

Il comma 8 ridetermina la spesa finalizzata ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio di riferimento in misura pari a 2.092 miliardi per il 1999 e 2.867 miliardi sia per il 2000 sia per il 2001.

La Presidenza della Camera ha deliberato lo stralcio degli ultimi due periodi del dell'attuale comma 8, nel testo iniziale, in quanto disposizioni in merito a compensi ed indennizzi per la dirigenza, attualmente regolati da parte del disegno di legge collegato.

Il comma 9 dispone una ulteriore integrazione rispetto agli stanziamenti già previsti nella legge finanziaria per il 1998 per consentire l'attuazione della contrattazione integrativa, introdotta nel settore pubblico dal decreto legislativo n. 396 del 1997 (173 miliardi per il 1999 e 665 per il 2000).

Il comma 10 ridetermina la spesa per i miglioramenti economici del personale non «contrattualizzato» nella misura di 837 miliardi per il 1999 e 1.291 miliardi per l'anno 2000 (nella precedente legge finanziaria erano stati autorizzati 148 miliardi per il 1998, 589 per il 1999, 1053 per il 2000).

Si rammenta, infine, che il collegato (articolo 22) prevede la revisione dei meccanismi d'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato.

Articolo 3 - Disposizioni in materia di previdenza.

L'articolo 3 determina l'aumento dei trasferimenti all'INPS per interventi d'assistenza e sostegno alle gestioni previdenziali (419 miliardi per il 1999). L'incremento è stabilito a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato - pari nell'anno 1998 a 24.472 miliardi - dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La quota assistenziale a carico dello Stato, per l'anno 1999 ammonta quindi a 24.891 miliardi.

Lo stesso articolo 3 determina inoltre, un aumento di 150 miliardi dei trasferimenti dello Stato all'INPS dovuti, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, ad integrazione di quelli già descritti. La stessa norma aveva, inoltre, disposto un ulteriore trasferimento di 6.000 miliardi per il 1998 a titolo di concorso all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità. Il trasferimento in questione deve essere adeguato annualmente: per il 1999 tale adeguamento è risul-

tato pari a 150 miliardi (corrispondenti al 2,5% di 6.000 miliardi). L'importo complessivo di tale trasferimento pertanto risulta di 6.150 miliardi per l'anno 1999.

Al riguardo va notato che non viene fissato il limite complessivo per l'apporto dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria. Tali trasferimenti sono ora iscritti, infatti, direttamente in bilancio, coerentemente con la risoluzione di approvazione del DPEF, laddove si chiede al Governo di garantire che ogni spesa a carico dello Stato trovi il proprio finanziamento nel bilancio dello Stato, evitando il ricorso a finanziamenti diretti sulla tesoreria che non abbiano carattere transitorio o temporaneo.

Le modifiche alla legge finanziaria accolte dalla Commissione

La Commissione ha accolto un numero limitato di modifiche al testo trasmesso dalla Camera; tuttavia, il dibattito ha permesso di evidenziare, su iniziativa di tutte le parti politiche (sia di maggioranza che delle opposizioni), una serie di questioni sulle quali è necessario un approfondimento che potrà condurre all'approvazione, da parte dell'Assemblea, di alcune delle modifiche proposte; naturalmente tali proposte potranno essere accolte nella misura in cui esse siano, o divengano a seguito di una riformulazione, compatibili con gli equilibri complessivi della manovra e dei conti pubblici.

Tornando agli emendamenti accolti dalla Commissione, si segnala, anzitutto, l'inserimento di un nuovo articolo in materia di entrate (si tratta della riduzione del prelievo IRPEF sulle pensioni di ammontare più basso) che riprende, senza modifiche, il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento collegato (A.S. 3662), che è stato soppresso, in sede di esame di quel provvedimento, in relazione all'introduzione di una nuova norma relativa alla fornitura dei libri di testo agli studenti delle scuole medie e superiori. In questo senso, la riduzione per 200 miliardi nel 1999 della Tabella A (rubrica relativa alla pubblica istruzione) è stata necessaria per la copertura, pro-quota (3), dell'inserimento nel disegno di legge finanziaria della disposizione relativa al trattamento tributario delle pensioni più basse; tuttavia, la riduzione dell'accantonamento in Tabella A non costituisce una riduzione delle risorse disponibili per la scuola, come è evidente se si tiene conto della norma sui libri di testo inserita nel «collegato».

Una ulteriore modifica, alla tabella B, deriva da un emendamento governativo al disegno di legge di bilancio. Con tale emendamento sono stati trasferiti 17 miliardi annui al fondo globale (12,2 nella rubrica del ministero dei lavori pubblici, e 4,8 miliardi in quella del ministero dei trasporti e della navigazione) in modo da ricostituire le risorse di copertura (già considerate nell'originario prospetto di copertura del disegno di

(3) L'altra quota essendo costituita dalla utilizzazione dello «spazio finanziario» già determinatosi con la soppressione della norma relativa all'IRPEF sulle pensioni più basse in sede di collegato.

legge finanziaria) della norma relativa al piano di sicurezza stradale, che era inizialmente contenuta nel «collegato di sessione» ed è stato stralciato dalla Camera (4).

Infine, una ultima modifica, sempre proposta dal Governo, ha riguardato l'inserimento di una nuova unità previsionale di base in Tabella F, settore degli interventi nelle aree depresse. L'inserimento è connesso alle decisioni del CIPE relative alla ripartizione delle risorse destinate alle aree depresse, sulla base dell'articolo 1 della già citata legge n. 208 del 1998.

Prima di trarre le conclusioni, qualche considerazione sul metodo.

Il disegno di legge finanziaria ormai da tempo appare caratterizzato da un contenuto estremamente tipizzato, sulla base delle norme molto stringenti al riguardo in vigore. Probabilmente, se dopo la sessione, come il governo ha più volte preannunciato di voler richiedere, dovesse aprirsi una riflessione sui temi degli strumenti di contabilità pubblica, quello del contenuto della legge finanziaria costituirà senza dubbio uno degli argomenti su cui si focalizzerà l'attenzione.

Ne continuano a dimostrare l'opportunità indirettamente anche le consuete modalità di impostazione degli emendamenti seguite dalla Camera dei deputati, per esempio, le quali, nell'ammettere, come è noto, gli emendamenti a scavalco tra provvedimento collegato e disegno di legge finanziaria, autorizzano un travaso di risorse tra i due strumenti, che quindi finiscono di fatto con il presentare un certo grado di fungibilità, pur rimanendo sul piano normativo con funzioni ben distinte. Altra conferma in tal senso viene dalla gran parte degli emendamenti che sono stati presentati in Commissione bilancio in riferimento al disegno di legge approvato dalla Camera in materia di modifiche ad alcune norme della legge n. 468 del 1978 (A.C. 4354-*quinquies* - A.S. 2793-B-*ter*) e che pongono in maniera precisa anche un problema di contenuto proprio della legge finanziaria. Uno strumento, questo, che conserva una natura controversa, di diritto sostanziale per un verso e di diritto formale, come il bilancio, per altro verso e che soggiace in teoria ad un regime di copertura dei propri oneri correnti che non ha precedenti nel sistema, oneri che tra l'altro non sono mai stati di scarsa portata: sulla base del relativo schema di copertura si deduce ad esempio che l'aggravio netto di oneri correnti del disegno di legge finanziaria per il 1999 è pari a 3.283 miliardi per il 1999, a 4.926 miliardi per il 2000 e a 5.241 miliardi per il 2001, come sempre dovuti in gran parte all'incremento del fondo globale rispetto alla legislazione vigente.

Il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione bilancio ha tenuto conto, per quanto possibile, dei pareri, tutti positivi espressi dalle Commissioni di merito e dell'ampio approfondito dibattito che ha visto impegnate opposizione e maggioranza. Tutti i numerosi emendamenti presentati hanno subito una bocciatura tecnica della Commissione

(4) Si rammenta, in proposito, che la disposizione sul piano nazionale della sicurezza stradale è stata inserita nel testo proposto dalle commissioni 5ª e 11ª del Senato, nel testo, esaminato in sede referente, del «collegato ordinamentale» (A.S. 3593).

e saranno sottoposti all'esame dell'Aula. Di esso ne terrà conto il relatore che, se del caso, proporrà soluzioni emendative alle Tabelle basate sulle più significative proposte, già evidenziate in Commissione, coerenti con l'impostazione del disegno di legge ed entro i suoi vincoli formali e sostanziali.

In definitiva, è una manovra quella al nostro esame, che concilia rigore e sviluppo ed anticipa, questo ci auguriamo, quello che è auspicabile che avvenga in campo europeo a riguardo di una lettura del Patto di stabilità e crescita tale da poter consentire d'affrontare il grave problema dell'occupazione in tutta l'Unione europea.

È una manovra che traduce in interventi le politiche attive per lo sviluppo e l'occupazione, indicate nel DPEF e dettagliate nella Risoluzione di maggioranza: un complesso di interventi, nel triennio 1999-2001, per circa 15.000 miliardi. Un significativo mutamento che esprime in concreto l'avvio alla «fase 2».

Inoltre, è la prima volta, dopo otto anni di manovre che hanno «tolto», che sono previsti tangibili trasferimenti alle famiglie e alle piccole imprese senza alcun aumento di pressione fiscale. Anzi, vi è una seppur ancor labile sua riduzione che, in ogni caso, è ancor più da apprezzare in quanto si è ancora in presenza di ridotti margini per operare su questo versante.

C'è una inversione di tendenza sul fronte dei tributi e dei contributi, che è documentata dallo sgravio del costo del lavoro, esteso anche agli autonomi, per gli oneri impropri.

È una manovra che pone al suo centro le politiche sociali. È una manovra finanziaria che, con l'insieme dei provvedimenti propri della sessione di bilancio e di quelli che ad essa sono collegati al di fuori della sessione stessa, già avvia il *policy-mix* che si vorrebbe attuare con l'introduzione dell'euro:

- 1) stabilità dei prezzi;
- 2) politica fiscale coerente con il Patto di stabilità e tendente a sostenere la crescita;
- 3) concertazione con le parti sociali per realizzare la politica dei redditi quale necessità per la stabilità e una politica monetaria meno aspra.

Quella al nostro esame è, quindi, una finanziaria finalmente normale, di un paese ormai risanato e che non vuole rinunciare al suo sviluppo e a quello dell'intera Unione.

È per questo che sono fiducioso che anche noi, qui al Senato, dimostreremo senso di responsabilità approvando, con ulteriori miglioramenti, ma sempre nel rispetto dei vincoli che essa pone, la legge finanziaria in tempo utile perchè possa essere evitato l'esercizio provvisorio, nell'interesse del Paese che così potrà utilizzare gli effetti positivi degli interventi in essa contenuti.

FERRANTE, *relatore*

TAVOLA 1

	Bilancio '98 prev. iniziali	Bilancio '98 prev. assestate	Progetto di legge di bilancio '99 (luglio '98)	Progetto di legge di bilancio '99 + 1a Nota di var. (settembre '98)	Progetto di bilancio '99 + 2a Nota di var. Comprende gli effetti del ddl finanziaria e del provvedimento collegato come approvati dalla Camera
A) COMPETENZA:					
Entrate finali	594.107	591.426	607.582	613.854	616.848
Tributarie	557.764	552.729	573.500	587.572	589.901
Altre	36.343	38.697	34.082	26.282	26.947
Spese finali	681.847	675.466	664.758	667.190	677.439
Correnti	608.107	599.432	589.441	591.890	595.614
Conto capitale	73.740	76.034	75.317	75.300	81.825
Rimborso prestiti	312.798	353.205	264.897	264.897	264.897
S.N.F.	-87.740	-84.040	-57.177	-53.336	-60.591
Ricorso al mercato	400.538	437.245	322.074	318.233	325.488
B) CASSA:					
Entrate finali	575.795	572.209	589.019	595.292	598.286
Tributarie	539.464	533.524	554.650	568.722	571.051
Altre	36.331	38.685	34.369	26.570	27.235
Spese finali	662.555	673.099	686.262	688.147	695.396
Correnti	594.867	594.063	603.968	605.849	606.373
Conto capitale	67.688	79.036	82.294	82.298	89.023
Rimborso prestiti	312.791	353.403	264.899	264.899	264.899
S.N.F.	-86.760	-100.890	-97.243	-92.855	-97.110
Ricorso al mercato	399.551	454.293	362.142	357.755	362.010

TAVOLA 2

PREVISIONI 1999 - COMPETENZA
 al netto delle regolazioni debitorie, dei rimborsi I.V.A.
 e delle anticipazioni di tesoreria all'I.N.P.S.
 (valori espressi in miliardi).

	DLB 1999 + I Nota	Manovra: DLF + Collegato + Legge di Bilancio			Bilancio integrato
		Base	V Commiss.	Aula	
ENTRATE					
Tit. 1	587.572,0	- 3.580,0	2.497,0	3.412,0	589.901,0
Tit. 2	24.912,1	1.025,0	- 468,0	108,0	25.577,1
Tit. 3	1.369,7	-	-	-	1.369,7
Entrate finali	613.853,8	- 2.555,0	2.029,0	3.520,0	616.847,8
SPESE					
Tit. 1 (netto interessi)	434.890,3	- 1.605,6	1.898,7	3.430,6	438.614,0
Interessi	157.000,0	-	-	-	157.000,0
Tit. 2	75.299,6	6.631,8	- 63,1	- 43,3	81.825,0
Spese finali	667.190,0	5.026,2	1.835,6	3.387,3	677.439,0

RISULTATI DIFFERENZIALI

Risparmio pubblico	20.593,8	- 949,4	130,3	89,4	19.864,1
Saldo netto da finanziare	- 53.336,2	- 7.581,2	193,4	132,7	- 60.591,3
Avanzo primario	103.663,8	- 7.581,2	193,4	132,7	96.408,7
Ricorso al mercato	- 318.233,6	- 7.581,2	193,4	132,7	- 325.488,7
Al netto di:					
entrata	17.000,0	-	-	-	17.000,0
spesa	75.177,0	1.805,0	-	-	76.982,0

Prospetto illustrato dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione bilancio della Camera dei deputati del 21 novembre 1998.

TAVOLA 3

PREVISIONI 1999 - CASSA
al netto delle regolazioni debitorie, dei rimborsi I.V.A.
e delle anticipazioni di tesoreria all'I.N.P.S.
(valori espressi in miliardi).

	DLB 1999 + I Nota	Manovra: DLF + Collegato + Legge di Bilancio			Bilancio integrato
		Base	V Commiss.	Aula	
ENTRATE					
Tit. 1	568.722,0	- 3.580,0	2.497,0	3.412,0	571.051,0
Tit. 2	25.200,1	1.025,0	- 468,0	108,0	25.865,1
Tit. 3	1.369,7	-	-	-	1.369,7
<i>Entrate finali</i>	595.291,8	- 2.555,0	2.029,0	3.520,0	598.285,8
SPESE					
Tit. 1 (netto interessi)	448.849,1	- 2.805,6	- 101,3	3.430,6	449.372,9
<i>Interessi</i>	<i>157.000,0</i>	-	-	-	<i>157.000,0</i>
Tit. 2	82.298,2	6.631,8	136,9	- 43,3	89.023,6
<i>Spese finali</i>	688.147,3	3.826,2	35,6	3.387,3	695.396,4

RISULTATI DIFFERENZIALI

Risparmio pubblico	- 11.927,0	250,6	2.130,3	89,4	- 9.456,8
Saldo netto da finanziare	- 92.855,6	- 6.381,2	1.993,4	132,7	- 97.110,7
Avanzo primario	64.144,4	- 6.381,2	1.993,4	132,7	59.889,3
Ricorso al mercato	- 357.755,0	- 6.381,2	1.993,4	132,7	- 362.010,1
Al netto di:					
entrata	17.000,0	-	-	-	17.000,0
spesa	79.036,1	1.805,0	-	-	80.841,1

Prospetto illustrato dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione bilancio della Camera dei deputati del 21 novembre 1998.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 4 : MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1999						
APPROVAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI (in miliardi di lire)	FABBISOGNO SETTORE STATALE			INDEBITAMENTO NETTO P.A.		
	1999	2000	2001	1999	2000	2001
A) ENTRATE - Provvedimento collegato	138	1.014	1.368	5.438	6.834	7.188
A.1) -Entrate tributarie e contributive	13	535	691	5.313	6.355	6.511
- recupero crediti INPS (1)	0	0	0	5.300	5.900	5.900
- agevolazioni l' casa	-130	-50	-50	-130	-130	-130
A.2) -Entrate non tributarie	125	479	677	125	479	677
di cui: dismissione patrimonio immobiliare	100	400	800	100	400	800
B.1) ECONOMIE DI SPESA:	15.218	15.771	15.385	9.908	9.871	9.485
- BILANCIO E LEGGE FINANZIARIA	2.833	3.111	2.085	2.823	3.111	2.085
- PROVVEDIMENTO COLLEGATO	12.385	12.660	13.300	7.085	6.760	7.400
di cui:						
- recupero crediti INPS (1)	5.300	5.900	5.900	0	0	0
- federalismo fiscale e patto di stabilità interno	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- monitoraggio flussi per l'istruzione pubblica	1.200	400	400	1.200	400	400
- revisione procedure investimenti	1.350	300	0	1.350	300	0
- Poste e Ferrovie dello Stato	1.220	1.720	2.220	1.220	1.720	2.220
B.2) AUMENTI DI SPESA - Provvedimento collegato	-370	-450	-450	-360	-370	-370
TOTALE MANOVRA CORRETTIVA	14.986	16.335	16.303	14.986	16.335	16.303
C.) POLITICHE PER LO SVILUPPO						
C.1) POLITICHE SETTORIALI (LF '99 -Tab A e Collegato)	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000
C.2) SOSTEGNO INVESTIMENTI E RICOSTRUZIONE (LF 1999 - Tabb B,C, e D - Artt. 38 e 52 Collegato)	-2.500	-5.500	-7.600	-2.500	-5.500	-7.600
C.3) RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Provvedimento collegato						
- Restituzione EUROTASSA	-3.000	0	0	-3.000	0	0
- Acconto canoni di conc.ne servizi a rete	1.000	0	0	1.000	0	0
- Legge finanziaria 1999 - Tabella "A"						
- Ministero delle Finanze nuove finalizzazioni	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
TOTALE POLITICHE PER LO SVILUPPO	-5.500	-9.500	-11.600	-5.500	-9.500	-11.600
D.) POLITICHE SOCIALI (Provvedimento collegato)	-1.386	-1.606	-1.650	-1.386	-1.606	-1.650
- Assegno nucleo familiare - 3 figli	-390	-400	-405	-390	-400	-405
- Pensioni sociali	-611	-631	-645	-611	-631	-645
- Irpef su trattamenti minimi pensionistici	-360	-450	-450	-360	-450	-450
- Ticket : eliminazione quota fissa su diag.tica	-450	-410	-410	-450	-410	-410
- Razionalizzazione spesa farmaceutica	450	410	410	450	410	410
- Assegno per la maternità	-25	-125	-150	-25	-125	-150
E.) POLITICHE PER IL LAVORO (Provvedimento collegato)	-100	-1.229	-1.153	-100	-1.229	-1.153
- Carbon tax	1.319	1.590	1.986	1.319	1.590	1.986
- Costo del lavoro: riduzione oneri sociali	-1.419	-2.819	-3.139	-1.419	-2.819	-3.139
MANOVRA SUL PRIMARIO	8.000	4.000	1.900	8.000	4.000	1.900
Manovra sul primario prevista dal DPEF				8.000	8.000	7.900
(1) L'effetto finanziario della misura in questione si traduce in una minore spesa per il settore statale e in una maggiore entrata per i conti nazionali						

Prospetto di fonte governativa distribuito, ai fini della discussione dei documenti di bilancio, presso la 5a Commissione del Senato.

PARERI

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: PAPPALARDO)

3 dicembre 1998

La Giunta rileva la conformità della manovra finanziaria disposta dai disegni di legge con gli impegni assunti dall'Italia in ambito comunitario con il patto di stabilità. La Giunta sottolinea peraltro l'esigenza che si realizzi uno sforzo congiunto - nell'impegno per lo sviluppo dell'occupazione, che diviene l'obiettivo prioritario dell'Unione una volta conseguita la moneta unica - da parte degli Stati membri, cui l'Italia partecipa con la presente manovra finanziaria, e da parte della stessa Unione europea, senza il cui intervento le politiche economiche nazionali rischiano di rimanere inefficaci.

Sui disegni di legge, esaminati congiuntamente, la Giunta esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Deputato DUCA Eugenio)

2 dicembre 1998

La Commissione, esaminati i disegni di legge, valutate positivamente le misure previste dalla manovra finanziaria per il 1999, in quanto con esse – coerentemente con gli obiettivi fissati nelle risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001 – si rende possibile, in un quadro di consolidata stabilità finanziaria, realizzare nuove politiche sociali e per lo sviluppo, che rivelano un forte impegno verso il sostegno dei ceti svantaggiati, gli investimenti e il lavoro; considerato, per quanto concerne il sistema delle autonomie, che la manovra si fonda sull'idea – ampiamente condivisa – di un patto interno di stabilità e sul correlativo impegno dello Stato a realizzare un'ampia riforma della finanza decentrata proiettata verso la realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 3660

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 1999, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1999, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale» dello stato di previsione medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 1, si veda pag. 93).

Art. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 2, si veda pag. 94).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale» (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Informazione e editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attività statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base, del medesimo centro di responsabilità.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Pari opportunità» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

9. Ai fini dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture»

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche, Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 3, si veda pag. 95).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti); Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Intese istituzionali di programma» (investimenti); Fondo da ripartire per le occorrenze relative al territorio di Trieste iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste» (investimenti) e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accordi ed organismi internazionali» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 45.210 miliardi.

5. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1999, in lire 18.000 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *b*), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1999, in lire 12.000 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'ef-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

fettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato», dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferite e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.500 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 700 miliardi e lire 7.000 miliardi.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilità «Dogane e imposte indirette» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1998 sono riferiti alla competenza dell'anno 1999 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, della legge 30 giugno 1998, n. 208, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti dei fondi iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autoriz-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1999, è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Entrate»

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

5. Per l'anno 1999, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in materia di riorganizzazione degli uffici del registro, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per le spese di funzionamento e di investimento, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unità previsionali di base dei Dipartimenti delle entrate e del territorio.

6. Per l'anno 1999 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1999, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondo di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Ammini-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 5, si veda pag. 96).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1999.

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1999, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1999.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

Identico.

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 6, si veda pag. 97.*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1999, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

Art. 7.

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire con propri decreti, in termini di residui e cassa, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1999 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1999.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

Identico.

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 8, si veda pag. 98.*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1999, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1999, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

Identico.

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 9, si veda pag. 99.*)

Art. 10.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative*)

Identico.

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 10, si veda pag. 100.*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 1999, in 4.035 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 26 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1999, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 50 unità.

6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonchè dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la forza organica dei militari volontari in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1999, nel numero di 1.275 unità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 1999, in 72 unità.

8. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di porto in ferma volontaria a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata per l'anno finanziario 1999 in 30 unità.

9. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di perti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

(*Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue:

- a) Esercito n. 34.300;
- b) Marina n. 14.155;
- c) Aeronautica n. 16.750.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 12.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

Identico.

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 12, si veda pag. 101.*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue:

- a) Esercito n. 135;
- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 256.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;
- b) Marina n. 130;
- c) Aeronautica n. 160.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 1.750 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 850 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 993 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 1999, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 12.275 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue:

- a) Esercito n. 23.000;
- b) Marina n. 5.509;
- c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

to» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1999 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero per le politiche agricole e delle Amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè per l'attuazione del decreto legisla-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tivo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1999, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 1999 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 6879 - di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'indu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1999.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 15.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

Identico.

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 15, si veda pag. 102.*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1999, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

Identico.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1999, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1999, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondo unico per lo spettacolo» (interventi; investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Spettacolo e sport» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 19.

(*Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 20.

(*Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1999, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato inter-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 20.

(*Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste e della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale quali definiti ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Art. 21.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in lire 1.019.318.408.516.000 in termini di competenza ed in lire 1.041.136.979.289.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1999.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(Totale generale della spesa)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 22.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999, con le tabelle allegate.

Art. 23.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1999, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1999, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia pe-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 22.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico.

Art. 23.

(Disposizioni diverse)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1999, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante riassegnazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluiti al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

15. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione, limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali di base «Funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alla unità previsionale di base «Edilizia di servizio» di pertinenza del centro di responsabilità «Territorio» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. Per il 1999, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. Identico.

16. Identico.

17. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1999-2001, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(Bilancio pluriennale)

Identico.

**TABELLE ANNESSE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3660**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro: 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 4665); 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805); 3.1.5.4 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4678); 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698); 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 4472 e 4478); 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695);

Ragioneria generale dello Stato: 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 5941); 7.1.2.10 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 5957); 7.1.2.12 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 5963, 5971 e 5976).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Entrate: 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3521 e 3530); 4.1.4.1 «Interessi di mora» (cap. 3500);

Entrate: 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3519, 3525 e 3533); 4.1.4.1 «Interessi di mora» (cap. 3501).

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Affari civili e libere professioni: 4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7001 e 7003); 4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7005 e 7010);

Amministrazione penitenziaria: 5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8600 e 7004); 5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 8605 e 8676);

e Giustizia minorile: 7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8601, 8603 e 8604); 7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 8606 e 8677).

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA A

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.1 «Gabinetto e altri uffici» (cap. 1014);

Personale e amministrazione: 2.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 6001);

Cooperazione allo sviluppo: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6002);

Relazioni culturali: 4.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 6003);

Emigrazione e affari sociali: 5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6004);

Affari politici: 6.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6005);

Affari economici: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6006);

Istituto diplomatico: 8.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6007);

Personale e amministrazione: 2.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503);

Relazioni culturali: 4.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro: 3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8173).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Territorio: 5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8501).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Opere marittime: 3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7501);

Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8405);

Difesa del suolo: 4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 9004);

Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 9460).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Trasporti terrestri: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7202 e 7203);
2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7206).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Armamenti navali: 10.2.1.2 «Ricerca scientifica» (cap. 8551);

Armamenti aeronautici: 11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8552);

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8553);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Sanità militare: 16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8556);

Armamenti terrestri: 26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7010);

Commissariato e servizi generali: 27.2.1.1 «Ricerca scientifica»
(cap. 8555).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
(Testo approvato dalla Camera dei deputati)

A) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/04/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	606.901.000.000.000		606.901.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	25.577.102.282.000		25.577.102.282.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.369.650.718.000	35.558.718.000	1.369.650.718.000
TOTALE ENTRATE FINALI			633.847.753.000.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			385.470.655.516.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			1.019.318.408.516.000
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	632.478.102.282.000		632.478.102.282.000
SPESE CORRENTI (-)	672.596.050.657.000		672.596.050.657.000
RISPARMIO PUBBLICO			-40.117.948.375.000
ENTRATE FINALI	633.847.753.000.000		633.847.753.000.000
SPESE FINALI (-)	754.421.044.827.000		754.421.044.827.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-120.573.291.827.000
ENTRATE FINALI	633.847.753.000.000		633.847.753.000.000
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	35.558.718.000		35.558.718.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			633.812.194.282.000
SPESE FINALI	754.421.044.827.000		754.421.044.827.000
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	8.843.106.988.000		8.843.106.988.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	733.500.000.000		733.500.000.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	260.000.000.000		260.000.000.000
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)			744.564.437.839.000
INDEBITAMENTO NETTO			-110.752.243.557.000
ENTRATE FINALI	633.847.753.000.000		633.847.753.000.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	1.019.318.408.516.000		1.019.318.408.516.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-385.470.655.516.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

899/05/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999
(milioni di lire)

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti: di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
PRESIDENZA	833.739	18.181.091	1.474.650	108	-	20.489.588	
TESORO, BILANCIO E P.E.	1.572.259	150.299.708	44.480.883	851.000	155.991.324	353.195.174	
FINANZE	13.598.617	26.622.710	350.000	601.510	1.800.000	42.972.837	
GRAZIA E GIUSTIZIA	8.545.229	1.443.066	-	29.706	-	10.018.000	
AFFARI ESTERI	1.469.718	1.358.873	-	-	-	2.828.591	
PUBBLICA ISTRUZIONE	58.412.157	758.140	530.000	15.000	-	59.715.297	
INTERNO	13.447.115	27.423.173	-	8.310	-	40.878.558	
LAVORI PUBBLICI	331.045	72.636	12.350	10.000	-	426.031	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.119.295	2.661.775	-	19.577	-	3.800.647	
COMUNICAZIONI	156.772	44.865	-	-	-	201.637	
DIFESA	27.704.102	415.880	-	2.200.010	-	30.319.992	
POLITICHE AGRICOLE	752.485	94.824	-	6.500	-	853.809	
INDUSTRIA	140.237	88.456	-	-	-	228.693	
LAVORO	986.421	89.237.766	-	900	-	90.225.087	
COMMERCIO ESTERO	42.209	356.877	-	3	-	399.089	
SANITA'	312.611	1.374.237	-	1.200	-	1.688.048	
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.692.217	893.700	-	500	-	2.586.418	
AMBIENTE	110.792	162.136	-	-	-	272.927	
UNIVERSITA' E RICERCA	88.055	11.407.501	-	30	-	11.495.586	
Totale	131.315.074	172.897.415	46.847.883	3.744.354	157.791.324	672.596.051	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

199/05/2

MINISTERI	S P E S E I N C O M T O C A P I T A L E					Totale contro capitale	Totale spese finali	Rimborso di prestiti	Totale generale
	Investimenti		Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni	Totale				
	Investimenti	Altre spese in c/capitale							
PRESIDENZA	1.972.550	-	-	-	1.972.550	22.462.138	-	22.462.138	
TESORO, BILANCIO E P.E.	33.311.382	523.000	4.365.132	-	38.199.514	391.394.688	264.897.364	656.292.052	
FINANZE	671.028	-	-	-	671.028	43.643.865	-	43.643.865	
GRAZIA E GIUSTIZIA	315.409	-	-	-	315.409	10.333.409	-	10.333.409	
AFFARI ESTERI	9.000	-	-	-	9.000	2.837.591	-	2.837.591	
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	59.715.297	-	59.715.297	
INTERNO	7.129.605	-	-	-	7.129.605	48.008.203	-	48.008.203	
LAVORI PUBBLICI	11.268.934	-	-	-	11.268.934	11.694.965	-	11.694.965	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	5.001.242	-	-	-	5.001.242	8.801.889	-	8.801.889	
COMUNICAZIONI	23.575	-	-	-	23.575	225.212	-	225.212	
DIFESA	536.734	-	-	-	536.734	30.856.726	-	30.856.726	
POLITICHE AGRICOLE	897.072	-	-	-	897.072	1.750.881	-	1.750.881	
INDUSTRIA	7.222.071	-	-	-	7.222.071	7.450.764	-	7.450.764	
LAVORO	320.910	-	-	-	320.910	90.545.997	-	90.545.997	
COMMERCIO ESTERO	600	-	-	-	600	399.689	-	399.689	
SANITA'	150.000	-	-	-	150.000	1.838.048	-	1.838.048	
BENI E ATTRIV. CULTURALI	1.187.820	-	-	-	1.187.820	3.774.238	-	3.774.238	
AMBIENTE	1.781.455	-	-	-	1.781.455	2.054.382	-	2.054.382	
UNIVERSITA' E RICERCA	5.137.476	-	-	-	5.137.476	16.633.062	-	16.633.062	
Totale	76.936.862	523.000	4.365.132		81.821.991	751.421.645	264.897.364	1.019.518.407	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

99/006/1
ALLEGATO A/I

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1955
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI PUBBLICI AMMINISTRATIVE AZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
PRESIDENZA	2.406.325	1.815.150	>>	488.854	32.083	423.192	430	1.248.880	>>	16.037.414	22.462.032
TESORO, BILANCIO E P.E.	496.984.922	711.819	909.189	58.072.901	353.882	1.051.081	67.846.344	6.141.834	735.048	27.515.047	856.282.051
FINANZE	38.280.499	488.127	1.271.028	330.951	12.856	>>	>>	2.650.028	>>	600.375	43.643.864
GRAZIA E GIUSTIZIA	88.345	>>	10.217.064	>>	>>	>>	>>	>>	>>	28.000	10.333.409
AFFARI ESTERI	2.646.203	>>	>>	28.167	>>	>>	>>	2.106	163.113	>>	2.837.591
PUBBLICA ISTRUZIONE	14.467	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	59.700.409	>>	59.715.296
INTERNO	27.467.790	48.187	13.352.286	>>	>>	>>	>>	53.871	>>	7.046.068	68.008.203
LAVORI PUBBLICI	462.880	462.688	292.036	6.746.760	935.353	2.335.128	>>	20.127	36.760	3.249	11.694.964
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	165.534	15.568	168.598	8.406.938	35.801	>>	>>	9.346	>>	>>	8.801.888
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	190.976	2.992	>>	>>	30.672	570	>>	225.211
DIFESA	293.324	21.270.286	6.686.509	185.340	6.132	7.155	173.244	6.132	>>	2.228.590	30.856.726
POLITICHE AGRICOLE	6.838	36.832	156.673	1.409.485	135.071	>>	>>	>>	>>	5.579	1.780.881
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	>>	>>	>>	7.450.764	>>	>>	>>	>>	>>	>>	7.450.764
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	156.983	>>	>>	1.523.676	>>	>>	>>	>>	>>	88.865.336	90.545.996
COMMERCIO CON L'ESTERO	>>	>>	>>	399.689	>>	>>	>>	>>	>>	>>	399.689
SANITA'	>>	917	>>	2.575	8.065	>>	1.793.906	>>	>>	32.582	1.838.048
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	14.069	>>	>>	3.760.168	>>	>>	3.774.237
AMBIENTE	>>	58.295	>>	>>	1.996.086	>>	>>	>>	>>	>>	2.056.382
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	6.559.361	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	12.073.699	>>	16.633.061
TOTALE	573.901.797	24.907.863	33.093.363	86.247.483	3.532.197	3.826.558	64.813.926	13.922.868	72.710.001	162.382.243	1.019.318.303

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/02/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1999
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUOTIDIANA ATTIVITA'	PERSONALE IN QUOTIDIANA ATTIVITA'	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	622.661	108	514.389	16.987.249	-	-	-	-	2.385.180	20.489.588
TESORO, BILANCIO E P.E.	2.171.311	18.345.266	1.003	2.301.391	128.340.940	22.543.008	155.199.000	1.033.042	-	23.260.215	383.195.174
FINANZE	-	8.807.687	601.610	4.827.731	17.998	1.801.000	28.484.710	300.000	-	28.031	42.972.837
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	7.821.476	28.706	1.828.869	377.023	-	-	-	-	10.926	10.018.000
AFFARI ESTERI	-	1.191.366	60	349.882	1.286.216	-	-	-	-	1.280	2.828.891
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	57.199.211	15.000	573.892	1.394.193	-	-	-	-	533.000	59.715.297
INTERNO	-	11.164.213	6.250	2.284.693	27.226.793	-	-	91.000	-	95.650	40.678.598
LAVORI PUBBLICI	-	267.089	10.000	162.925	417	-	-	-	-	1.000	426.031
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	888.252	19.577	233.756	2.829.893	-	-	8.235	-	934	3.400.647
COMUNICAZIONI	-	126.494	-	47.481	27.052	-	-	600	-	10	201.637
DIFESA	-	17.466.783	2.191.010	10.146.503	263.477	-	-	124.000	-	106.220	30.319.992
POLITICHE AGRICOLE	-	692.949	6.500	62.919	91.436	-	-	-	-	5	853.809
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	104.602	-	36.376	77.816	-	-	10.000	-	100	228.893
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	873.648	900	123.416	89.226.860	-	-	-	-	221	90.225.087
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	35.467	3	6.682	356.937	-	-	-	-	-	399.089
SANITA'	-	154.939	1.200	445.397	268.463	-	-	-	-	820.050	1.688.048
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	1.398.993	500	292.775	884.323	-	-	3	-	9.624	2.586.418
AMBIENTE	-	48.933	-	104.201	115.793	-	-	-	-	-	272.927
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	60.556	30	46.972	11.407.528	-	-	-	-	500	11.495.586
TOTALE	2.171.311	127.245.796	2.683.347	24.513.651	280.948.404	157.000.000	49.263.553	1.333.042	-	27.234.946	672.596.051

(*) DI CUI MILLIONI 18.589.164 CONCERNO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/2
ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1999
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	5.000	87.450	1.380.000	100	-	-	500.000	1.972.550
TESORO, BILANCIO E P.E.	-	154.000	17.200.201	8.841.007	541.000	280.000	(*) 11.183.306	38.199.514
FINANZE	292.638	376.341	49	2.000	-	-	-	671.028
GRAZIA E GIUSTIZIA	182.559	132.850	-	-	-	-	-	315.409
AFFARI ESTERI	3.000	6.000	-	-	-	-	-	9.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	435.800	31.200	6.662.605	-	-	-	-	7.129.605
LAVORI PUBBLICI	2.055.924	2.400	9.210.610	-	-	-	-	11.268.934
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	430.415	9.800	4.561.027	-	-	-	-	5.001.242
COMUNICAZIONI	-	23.575	-	-	-	-	-	23.575
DIFESA	282.000	224.200	60.534	-	-	-	-	536.734
POLITICHE AGRICOLE	281.827	-	570.445	-	45.000	-	-	857.072
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.811	7.217.260	-	-	-	-	7.222.071
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	24.910	236.000	-	-	-	-	320.910
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	600	-	-	-	-	-	600
SANITA'	-	-	100.000	-	-	-	50.000	150.000
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	384.278	25.625	777.917	-	-	-	-	1.187.820
AMBIENTE	130.000	63.855	1.587.600	-	-	-	-	1.781.455
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	1.000	4.988.976	-	147.500	-	-	5.137.476
TOTALE	4.453.241	1.168.617	54.613.723	8.843.107	733.500	280.000	11.733.306	81.824.994

(*) DI CUI MILIONI 4.305.132 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

B) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	588.051.000.000.000		
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	25.865.102.282.000		
	1.369.650.718.000	35.558.718.000	
TOTALE ENTRATE FINALI			615.285.753.000.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			425.851.226.289.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			1.041.136.979.289.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	613.916.102.282.000		
SPESA CORRENTI (-)	687.213.970.291.000		
RISPARMIO PUBBLICO			-73.297.868.009.000
ENTRATE FINALI	615.285.753.000.000		
SPESA FINALI (-)	776.237.530.600.000		
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-160.951.777.600.000
ENTRATE FINALI	615.285.753.000.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	35.558.718.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			615.250.194.282.000
SPESA FINALI	776.237.530.600.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	9.160.614.490.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.383.512.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	280.000.000.000		
SPESA FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)			765.413.404.110.000
INDEBITAMENTO NETTO			-150.163.209.828.000
ENTRATE FINALI	615.285.753.000.000		
SPESA COMPLESSIVE (-)	1.041.136.979.289.000		
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-425.851.226.289.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/12/1

MINISTERI	SPESE CORRENTI						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
PRESIDENZA	851.231	18.320.108	1.474.650	123	-	20.646.111	
TESORO, BILANCIO E P.E.	1.583.845	148.695.263	51.482.328	851.000	155.989.324	358.601.761	
FINANZE	13.692.384	26.630.269	350.000	601.510	1.800.000	43.074.163	
GRAZIA E GIUSTIZIA	8.504.921	1.342.038	-	29.706	-	9.876.664	
AFFARI ESTERI	1.536.954	1.551.992	-	-	-	3.088.946	
PUBBLICA ISTRUZIONE	57.279.495	758.453	530.000	16.000	-	58.583.948	
INTERNO	13.547.255	31.037.047	-	8.510	-	44.592.813	
LAVORI PUBBLICI	333.008	88.095	14.350	10.000	-	445.454	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.148.047	2.679.765	-	19.577	-	3.847.389	
COMUNICAZIONI	158.843	45.065	-	-	-	203.908	
DIFESA	27.177.972	411.880	-	2.200.010	-	29.789.862	
POLITICHE AGRICOLE	785.139	98.829	-	6.500	-	890.468	
INDUSTRIA	140.624	88.556	-	-	-	229.180	
LAVORO	1.014.541	95.556.135	-	6.000	-	96.576.676	
COMMERCIO ESTERO	42.305	386.877	-	3	-	429.185	
SANITA'	362.692	1.540.807	-	1.200	-	1.904.699	
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.744.996	915.916	-	500	-	2.661.413	
AMBIENTE	112.667	162.686	-	-	-	275.353	
UNIVERSITA' E RICERCA	88.448	11.407.501	-	30	-	11.495.979	
Totale	150.105.366	341.117.282	53.851.328	3.750.669	157.789.324	687.213.970	

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1989
(milioni di lire)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/12/2

segue: BI QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 (milioni di lire)									
MINISTERI	S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E					Totale spese finelli	Rimborse di prestiti)	Totale generale	
	Investimenti	Allire spese in c/capitale	Oneri Comuni	Totale conto capitale					
PRESIDENZA	3.799.348	-	-	3.799.348	-	24.445.459	-	24.445.459	
TESORO, BILANCIO E P.E.	36.407.821	523.000	4.365.132	41.295.953	-	399.897.714	264.899.449	664.797.163	
FINANZE	676.585	-	-	676.585	-	43.750.748	-	43.750.748	
GRAZIA E GIUSTIZIA	315.672	-	-	315.672	-	10.192.336	-	10.192.336	
AFFARI ESTERI	12.150	-	-	12.150	-	3.101.096	-	3.101.096	
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	58.583.948	-	58.583.948	
INTERNO	7.054.396	-	-	7.054.396	-	51.647.209	-	51.647.209	
LAVORI PUBBLICI	10.976.074	-	-	10.976.074	-	11.421.528	-	11.421.528	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	5.071.732	-	-	5.071.732	-	8.919.121	-	8.919.121	
COMUNICAZIONI	23.300	-	-	23.300	-	227.208	-	227.208	
DIFESA	491.464	-	-	491.464	-	30.281.326	-	30.281.326	
POLITICHE AGRICOLE	1.931.736	-	-	1.931.736	-	2.822.204	-	2.822.204	
INDUSTRIA	7.462.895	-	-	7.462.895	-	7.692.075	-	7.692.075	
LAVORO	493.010	-	-	493.010	-	97.069.686	-	97.069.686	
COMMERCIO ESTERO	16.600	-	-	16.600	-	445.785	-	445.785	
SANITA'	152.577	-	-	152.577	-	2.057.276	-	2.057.276	
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.344.999	-	-	1.344.999	-	4.006.412	-	4.006.412	
AMBIENTE	2.164.097	-	-	2.164.097	-	2.439.450	-	2.439.450	
UNIVERSITA' E RICERCA	5.740.971	-	-	5.740.971	-	17.236.950	-	17.236.950	
Totale	84.135.428	523.000	4.365.132	89.023.560	4.365.132	770.437.530	264.899.449	1.041.136.979	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/014/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1999
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
PRESIDENZA	2.462.380	2.470.762	>>	1.238.523	36.913	669.169	430	1.446.329	>>	16.139.340	24.443.850
TESORO, BILANCIO E P.E.	505.568.013	941.939	909.169	58.632.809	363.883	1.061.083	62.903.962	6.141.835	735.048	27.519.437	664.797.162
FINANZE	38.385.031	469.819	1.275.324	336.110	12.699	>>	>>	2.650.051	>>	600.375	43.749.416
GRAZIA E GIUSTIZIA	90.506	>>	10.073.829	>>	>>	>>	>>	>>	>>	28.000	10.192.336
AFFARI ESTERI	2.905.823	>>	>>	30.043	>>	>>	>>	2.106	163.113	>>	3.101.096
PUBBLICA ISTRUZIONE	14.604	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	58.569.343	>>	58.583.967
INTERNO	30.830.013	51.447	13.633.227	>>	>>	>>	>>	56.314	>>	7.078.166	51.647.206
LAVORI PUBBLICI	950.610	565.417	515.053	5.281.107	1.263.819	2.748.814	>>	20.785	37.662	38.257	11.421.527
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	168.383	15.769	173.041	8.516.356	36.099	>>	>>	9.458	>>	>>	8.919.120
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	192.697	3.029	>>	>>	30.913	567	>>	227.207
DIFESA	283.324	20.726.372	6.676.509	183.331	6.132	7.655	163.277	6.132	>>	2.228.590	30.281.326
POLLICINE AGRICOLE	6.848	37.688	160.860	2.476.044	135.181	>>	>>	>>	>>	5.579	2.622.203
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	>>	>>	>>	7.692.075	>>	>>	>>	>>	>>	>>	7.692.075
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	165.739	>>	>>	3.711.151	>>	>>	>>	>>	>>	93.145.926	97.022.817
COMMERCIO CON L'ESTERO	>>	>>	>>	445.784	>>	>>	>>	>>	>>	>>	445.784
SANITA'	>>	818	>>	2.576	8.073	>>	2.013.113	>>	>>	32.584	2.057.266
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	14.449	>>	>>	3.991.962	>>	>>	4.006.412
AMBIENTE	>>	71.463	>>	>>	2.367.945	>>	>>	>>	>>	>>	2.439.449
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	5.317.712	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	11.919.236	>>	17.236.950
TOTALE	587.149.012	25.371.637	33.617.019	66.736.615	4.248.267	4.686.723	65.080.764	14.353.849	71.424.974	146.616.257	1.041.087.162

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

599/16/1
ALLEGATO 8/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1999
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	626.382	123	546.349	17.006.356	-	-	-	2.466.892	20.846.111
TESORO, BILANCIO E P.E.	2.171.311	18.356.993	1.003	2.301.125	126.736.821	155.197.000	22.643.480	1.033.042	30.260.215 ⁽¹⁾	358.601.761
FINANZE	-	8.838.631	601.510	4.990.493	17.966	1.803.000	26.494.269	300.000	28.293	43.074.183
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	7.869.575	29.706	1.839.434	327.023	-	-	-	10.926	9.876.664
AFFARI ESTERI	-	1.226.746	362	381.624	1.466.763	-	-	-	13.211	3.088.946
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	56.283.042	16.000	579.355	1.172.332	-	219	-	533.000	58.583.944
INTERNO	-	11.168.287	6.450	2.409.798	30.821.628	-	91.000	-	95.650	46.592.813
LAVORI PUBBLICI	-	263.309	10.000	170.726	419	-	-	-	1.000	445.454
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	896.009	19.577	274.748	2.647.230	-	8.892	-	934	3.847.388
COMUNICAZIONI	-	128.384	-	47.882	27.052	-	600	-	10	203.908
DIFESA	-	17.469.146	2.191.010	9.624.010	273.477	-	123.000	-	108.220	29.769.662
POLITICHE AGRICOLE	-	695.440	6.500	88.982	95.441	-	-	-	4.105	890.468
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	104.814	-	36.536	77.716	-	10.000	-	114	229.160
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	895.354	6.000	129.873	95.545.229	-	-	-	221	96.578.676
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	35.563	3	6.682	386.937	-	-	-	-	429.185
SANITA'	-	155.157	1.200	550.829	377.463	-	-	-	820.050	1.904.689
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	1.433.833	500	310.821	906.618	-	6	-	9.634	2.661.413
AMBIENTE	-	49.278	-	110.281	115.793	-	-	-	-	275.353
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	40.828	30	47.093	11.407.528	-	-	-	500	11.495.979
TOTALE	2.171.311	128.536.800	2.889.975	24.246.841	289.409.591	157.000.000	49.273.436	1.333.042	34.352.974	687.213.970

(1) DI CUI MILIONI 18.589.166 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

598/16/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1999
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	6.271	131.347	3.114.117	100	47.512	-	500.000 (*)	3.799.348
TESORO, BILANCIO E P.E.	-	154.000	19.975.086	9.158.514	543.500	280.000	11.184.853	41.295.953
FINANZE	302.189	372.377	49	2.000	-	-	-	676.545
GRAZIA E GIUSTIZIA	182.559	132.850	263	-	-	-	-	315.672
AFFARI ESTERI	3.472	8.678	-	-	-	-	-	12.150
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	521.456	76.500	6.456.460	-	-	-	-	7.054.396
LAVORI PUBBLICI	2.778.152	2.400	8.195.522	-	-	-	-	10.976.074
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	537.530	83.226	4.450.977	-	-	-	-	5.071.732
COMUNICAZIONI	-	23.300	-	-	-	-	-	23.300
DIFESA	257.000	173.930	60.534	-	-	-	-	491.464
POLITICHE AGRICOLE	544.866	3.583	1.338.289	-	45.000	-	-	1.931.736
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.811	7.458.084	-	-	-	-	7.462.895
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	32.010	661.000	-	-	-	-	493.010
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	600	16.000	-	-	-	-	16.600
SANITA'	-	-	102.577	-	-	-	50.000	152.577
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	566.250	25.625	753.124	-	-	-	-	1.344.999
AMBIENTE	140.486	74.355	1.945.256	-	-	-	-	2.164.097
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	1.000	4.892.471	-	747.500	-	-	5.740.971
TOTALE	5.844.200	1.300.592	59.319.789	9.160.614	1.353.512	740.000	11.734.853	89.023.560

(*) DI CUI MILIONI 4.365.132 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1999-2001
(a legislazione vigente)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/18/1

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1999	2000	2001
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	606.901.000	611.390.000	636.347.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	25.577.102	25.065.403	25.687.230
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.369.651	1.388.609	1.401.609
TOTALE ENTRATE FINALI	633.847.753	637.842.012	663.435.839
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	672.596.051	633.969.537	631.171.678
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	81.824.994	90.023.145	81.614.166
TOTALE SPESE FINALI	754.421.045	723.992.682	712.785.845
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	264.897.364	185.857.495	120.309.134
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.019.318.409	909.850.177	833.094.978
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-40.117.948	2.485.866	30.862.552
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-120.573.292	-86.150.670	-49.350.005
INDEBITAMENTO NETTO	-110.752.244	-78.025.062	-41.223.564
RICORSO AL MERCATO	-385.470.656	-272.008.165	-169.659.139

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/020/1

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(MILIONI DI LIRE)

	1999	2000	2001
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	333.012.000	331.749.000	348.032.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	192.462.000	195.958.000	202.114.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	54.968.000	56.700.000	58.630.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	12.233.000	12.255.000	12.285.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	14.206.000	14.728.000	15.286.000
TOTALE	606.901.000	611.390.000	636.347.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	1.172.126	1.315.126	1.367.126
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	4.697.617	4.994.432	4.856.102
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	707.958	629.804	648.202
CATEGORIA IX - PRODOTTI METTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	3.300.000	3.000.000	3.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	5.648.661	5.413.661	5.502.821
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	7.306.460	7.067.200	7.666.700
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.744.281	2.645.181	2.646.281
TOTALE	25.577.102	25.065.403	25.687.230
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.050	1.050	1.050
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.333.042	1.345.000	1.360.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	35.559	40.559	40.559
TOTALE	1.369.651	1.386.609	1.401.609
TOTALE ENTRATE FINALI	633.847.753	637.912.012	663.435.639

999/022/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/2	
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1999	2000	2001
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	2.171.311	2.275.036	2.278.365
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	127.245.796	131.867.161	133.947.725
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	2.883.347	2.941.027	2.999.811
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24.513.651	24.598.043	24.885.139
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	280.948.404	248.470.728	243.654.643
- ALLE FAMIGLIE	14.409.992	7.636.105	7.520.332
- ALLE IMPRESE	11.345.853	10.972.381	10.919.487
- ALLE AZIENDE AUTONOME	24.673	24.673	24.673
- ALLE REGIONI	87.543.104	71.910.363	72.151.630
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	20.950.002	17.923.156	18.187.581
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	112.363.766	103.210.653	97.769.694
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	21.669.390	22.173.564	22.483.362
- ALL' ESTERO	12.641.626	14.619.833	14.597.886
CATEGORIA VI - INTERESSI	157.000.000	150.125.000	148.125.000
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	49.265.553	44.425.419	44.875.419
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	1.333.042	1.345.000	1.360.000
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	27.234.946	27.924.123	29.035.576
TOTALE	672.596.051	633.969.537	631.171.678

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/022/2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1999	2000	2001
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	4.453.241	3.560.120	3.231.028
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	1.168.617	1.129.195	1.158.712
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	54.613.223	55.192.094	51.507.529
- ALLE FAMIGLIE	243.935	213.951	252.580
- ALLE IMPRESE	14.820.528	11.602.975	10.256.365
- ALLE AZIENDE AUTONOME	26.757	24.851	25.683
- ALLE REGIONI	5.834.139	6.512.612	5.359.975
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	9.198.270	8.733.417	8.898.412
- ALLE AREE DEPRESSE	50.000	>>	>>
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	24.273.594	27.931.887	26.535.459
- ALL' ESTERO	166.000	172.400	179.056
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	8.843.107	7.617.667	7.581.000
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	733.500	268.500	306.000
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	280.000	280.000	280.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	11.733.306	21.975.569	17.549.897
TOTALE	81.824.994	90.023.145	81.614.166
TOTALE SPESE FINALI	754.421.045	723.992.682	712.785.845

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1999	2000	2001
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	752.818	676.818	683.418
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9.086.515	11.702.015	12.119.015
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 1999 8.805.000 2000 11.000.000 2001 11.000.000			
MINISTERO DELLE FINANZE	-	2.015.000	2.020.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	194.563	244.622	244.622
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	377.200	295.200	257.800
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.347.500	1.823.200	1.968.200
MINISTERO DELL'INTERNO	29.500	181.850	233.500
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	18.145	300.488	300.488
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	177.743	211.693	360.693
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI 1999 75.000 2000 75.000 2001 75.000			
MINISTERO DELLA DIFESA	26.379	29.387	26.305
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	1.360.550	405.790	95.790
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 1999 1.250.000 2000 275.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1999	2000	2001
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	9.000	9.000	9.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	106.150	106.150	109.150
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	20.000	20.000	20.000
MINISTERO DELLA SANITA' DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 1999 4.500.000	4.717.460	223.560	219.560
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	69.950	90.950	90.950
MINISTERO DELL'AMBIENTE	105.691	102.291	102.291
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	190.000	150.000	190.000
TOTALE ALLEGATO	18.589.164	18.588.014	19.050.782

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1999	2000	2001
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		681.044	926.044
1999	256.319		
2000			
2001			
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		1.329.383	991.000
1999	1.125.605		
2000			
2001			
MINISTERO DELLE FINANZE			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		178.300	178.300
1999	104.800		
2000			
2001			
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		127.614	127.614
1999	47.144		
2000			
2001			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		23.000	23.000
1999	38.500		
2000			
2001			
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (LIMITE DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI)			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		46.000	46.000
1999	46.000		
2000			
2001			
MINISTERO DELL'INTERNO			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		35.000	35.000
1999	20.000		
2000			
2001			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

99/26/2
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1999	2000	2001
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		183.500	205.000
1999	41.500		
2000			
2001			
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		1.014.800	1.014.800
1999	327.600		
2000			
2001			
MINISTERO DELLA DIFESA			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		4.000	4.000
1999	4.000		
2000			
2001			
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		961.800	961.800
1999	833.500		
2000			
2001			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		380.200	383.400
1999	162.100		
2000			
2001			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		1.000.000	1.000.000
1999	1.000.000		
2000			
2001			
MINISTERO DELLA SANITA'			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		103.532	-
1999	181.616		
2000			
2001			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI		170.495	137.100
1999	100.048		
2000			
2001			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1999	2000	2001
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
1999	56.400	244.400	122.400
2000			
2001			
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI	20.000	696.000	696.000
2000			
2001			
TOTALE ALLEGATO	4.365.132	7.179.068	6.851.458

D) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1999-2001
delle Aziende autonome

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/54/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1999	2000	2001
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.364.453	4.426.423	4.486.923
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	59.000	59.000	59.000
TOTALE	4.423.453	4.485.423	4.545.923
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.330.005	4.391.448	4.451.370
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	87.558	87.558	87.558
TOTALE	4.417.563	4.479.006	4.538.928
RIMBORSO DI PRESTITI	5.890	6.417	6.994
TOTALE COMPLESSIVO SPESE			
	4.423.453	4.485.423	4.545.923
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	34.448	34.975	35.552
SALDO NETTO DA FINANZIARE	5.890	6.417	6.994
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 1999-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1999	2000	2001
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	4.009.630	4.071.600	4.132.100
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	71.673	71.673	71.673
CATEGORIA III - REDDITI	3.150	3.150	3.150
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	280.000	280.000	280.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	4.364.453	4.426.423	4.486.923
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	59.000	59.000	59.000
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	59.000	59.000	59.000
TOTALE	4.423.453	4.485.423	4.545.923

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/58/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 1989-2001 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1989	2000	2001
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	581.988	581.988	581.988
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	780	780	780
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.290.789	3.336.207	3.392.554
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	226.099	242.651	246.805
CATEGORIA V - INTERESSI	22.818	22.291	21.713
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	141.000	141.000	141.000
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	59.000	59.000	59.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBIBILI	7.530	7.530	7.530
TOTALE TITOLO I	4.330.005	4.391.448	4.451.370
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	87.558	87.558	87.558
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	87.558	87.558	87.558
TOTALE	4.417.563	4.479.006	4.538.928

E) - Quadro generale riassuntivo del
bilancio pluriennale programmatico
per il triennio 1999-2001

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1999-2001					
<i>(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA)</i>					
<i>(in miliardi di lire)</i>					
	1998	1999	2000	2001	Tassi di variazione medi nel triennio
	Prev.ni di bilancio asstate				
Entrate tributarie (1)	552.729 27,1	581.701 27,3	580.500 26,1	607.000 26,0	3,17
Altre entrate	38.697 1,9	35.147 1,6	35.200 1,6	36.000 1,5	-2,25
ENTRATE FINALI	591.426 29,0	616.848 28,9	615.700 27,6	643.000 27,6	2,81
Spese correnti netto interessi	425.432 20,9	438.614 20,6	438.600 19,7	449.000 19,3	1,79
Interessi	174.000 8,5	157.000 7,4	148.700 6,7	146.900 6,3	-5,02
Spese in conto capitale	76.034 3,7	81.825 3,8	83.000 3,7	88.000 3,8	5,08
SPESE FINALI	675.466 33,1	677.439 31,8	670.300 30,1	683.900 29,3	0,40
RISPARMIO PUBBLICO (+)	-9.284	19.864	27.100	45.800	
<i>In % sul PIL</i>	-0,5	0,9	1,2	2,0	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-84.040	-60.591	-54.600	-40.900	
<i>In % sul PIL</i>	-4,1	-2,8	-2,5	-1,8	
SALDO PRIMARIO	89.960	96.409	94.100	106.000	
<i>In % sul PIL</i>	4,4	4,5	4,2	4,5	
SALDO DI BILANCIO	-75.053	50.770	-46.600	-35.400	
<i>In % sul PIL</i>	-3,7	2,4	-2,1	-1,5	
P.I.L. AI PREZZI DI MERCATO	2.038.012	2.131.574	2.227.965	2.330.341	

(1) - Al netto delle risorse proprie IVA di pertinenza comunitaria.

ALLEGATI 1 E 2
E TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE ()*

(*) *La Commissione propone di approvare gli allegati 1 e 2 e le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo approvato dalla Camera dei deputati (si vedano gli stampati Senato n. 3660, 3660-bis e 3660-ter), con le seguenti modifiche, che si riportano con i criteri di seguito precisati:*

*- per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato **in neretto**;*

*- per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la **soppressione** è specificata in **neretto**, voce per voce, recandosi in **corsivo** le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;*

- non sono riportate le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale a legislazione vigente.

Nel testo proposto dalla Commissione viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	MINISTERO DELLE FINANZE		
	1 - DIPARTIMENTO ENTRATE		
	1.1 - <i>Entrate tributarie</i>		
	<i>...Omissis...</i>		
	1.1.11 Altri tributi indiretti		
	1.1.11.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	30.203.000.000	30.203.000.000

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	2 - SEGRETARIATO GENERALE		
	2.1 - <i>Spese correnti</i>		
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO		
2.1.1.1	Segretariato	152.837.134	153.351.586

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		
	2.1 - <i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento	794.671.044	795.954.351
	... <i>Omissis</i> ...		
	7 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
	7.1 - <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	7.1.2 - Interventi		
	... <i>Omissis</i> ...		
7.1.2.16	Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale	20.289.000.000	17.852.240.490
	... <i>Omissis</i> ...		
	7.1.3 - Oneri comuni		
7.1.3.1	Fondi di riserva	3.200.000.000	7.200.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7.1.3.3	Fondo speciale	18.589.164.000	16.189.164.000
	... <i>Omissis</i> ...		
	7.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	7.2.1 - Investimenti		
	... <i>Omissis</i> ...		
7.2.1.8	Aree depresse	3.930.127.000	2.930.127.000
	... <i>Omissis</i> ...		
	7.2.2 - Oneri comuni		
7.2.2.1	Fondo speciale	4.365.132.000	2.365.132.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	2 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI		
	2.1 - <i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento	4.372.869.316	4.417.891.950
	... <i>Omissis</i> ...		
	5 - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA		
	... <i>Omissis</i> ...		
	5.1 - <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	5.1.2 - Interventi		
5.1.2.1	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	713.826.900	713.826.900

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
	1.1 - <i>Spese correnti</i>		
	1.1.1 - Funzionamento		
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici	25.519.678	26.031.985
1.1.1.2	Cerimoniale e visite di Stato	5.939.900	5.948.695
	... <i>Omissis</i> ...		
	3 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		
	3.1 - <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	3.1.2 - Interventi		
3.1.2.1	Paesi in via di sviluppo	675.544.000	863.923.703

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
	3.1 - <i>Spese correnti</i>		
	3.1.2 - Interventi		
	... <i>Omissis</i> ...		
3.1.2.2	Finanziamento enti locali	20.222.177.000	23.786.000.000

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
	2.1 <i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento *	225.507.186	226.993.663
	... <i>Omissis</i> ...		
	5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
	... <i>Omissis</i> ...		
	5.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	5.2.1 - Investimenti		
	... <i>Omissis</i> ...		
5.2.1.3	Ente nazionale per le strade	6.223.812.000	3.670.812.000

(*) Sono corrispondentemente modificate le proiezioni relative ai successivi anni del bilancio pluriennale.

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	2 - TRASPORTI TERRESTRI		
	2.1 - <i>Spese correnti</i>		
	2.1.1.0 - Funzionamento *	345.252.460	351.304.740
	... <i>Omissis</i> ...		
	3 - AVIAZIONE CIVILE		
	3.1 - <i>Spese correnti</i>		
	3.1.1.0 Funzionamento	78.356.625	78.676.932
	... <i>Omissis</i> ...		
	4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
	4.1 - <i>Spese correnti</i>		
	4.1.1.0 Funzionamento	49.596.884	50.515.392

(*) Sono corrispondentemente modificate le proiezioni relative ai successivi anni del bilancio pluriennale.

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO...		
	8.1 - <i>Spese correnti</i>		
	8.1.1 - Funzionamento		
8.1.1.1	Spese generali di funzionamento	35.422.086	35.435.840
	... <i>Omissis</i> ...		
	10 - ARMAMENTI NAVALI		
	10.1 - <i>Spese correnti</i>		
	10.1.1 - Funzionamento		
	... <i>Omissis</i> ...		
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento	916.590.132	866.590.132
	... <i>Omissis</i> ...		
	15 - LAVORI E DEMANIO		
	15.1 - <i>Spese correnti</i>		
	15.1.1 - Funzionamento		
15.1.1.1	Spese generali di funzionamento	318.830.682	288.873.930
	... <i>Omissis</i> ...		
	25 - PERSONALE CIVILE		
	25.1 - <i>Spese correnti</i>		
	25.1.1 - Funzionamento		
25.1.1.1	Spese generali di funzionamento	1.357.897.496	1.360.150.541
	... <i>Omissis</i> ...		
	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
	27.1 - <i>Spese correnti</i>		
	27.1.1 - Funzionamento		
27.1.1.1	Spese generali di funzionamento	635.490.816	615.495.225

TABELLA N. 15

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	7 - IMPIEGO		
	7.1 - Spese correnti		
		
 <i>Omissis</i>		
	7.1.2 - Interventi		
7.1.2.1	Occupazione	2.201.040.000	2.407.209.000

DISEGNO DI LEGGE N. 3661

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

: —

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 61.400 miliardi, al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonchè di lire 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999.

2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927 miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finan-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.»;

b) all'articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: «di lire 70.000» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 120.000».

Art. 3.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire 18.589.164 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 4.365.132 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire **18.389.164** milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire **4.382.132** milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

8. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonchè alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, è rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 3.

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: *a)* ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; *b)* ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 1999, rispettivamente, in lire 419 miliardi ed in lire 150 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 1999, rispettivamente, in lire 24.891 miliardi ed in lire 6.150 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a)*, della somma di lire 2.294 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

somme di lire 4 miliardi e di lire 87 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

CAPO III
NORME FINALI

Art. 4.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 5.

Identico.

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(Articolo 5, comma 1)

() Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.*

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 5, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1999	2000	2001
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
1) Oneri di natura corrente			
Tabella «A» legge finanziaria (1) (differenza rispetto a legislazione vigente)	1.064	3.281	4.007
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria)	1.473	905	905
Adeguamento quota parte pensioni	569	0	0
Rinnovi contrattuali	904	905	905
Minori entrate correnti	410	500	500
Provvedimento collegato	410	500	500
Maggiori spese correnti	6.706	4.370	4.577
Provvedimento collegato	5.738	3.408	3.829
Tabella «F» legge finanziaria	118	79	0
Tabella «C» legge finanziaria	850	883	748
<i>Totale oneri da coprire ...</i>	9.653	9.056	9.989

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	1999	2000	2001
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
2) Mezzi di copertura			
Nuove o maggiori entrate	5.404	1.704	2.014
Tabella «C» legge finanziaria	-	-	-
Provvedimenti collegati	5.404	1.704	2.014
Riduzione di spese correnti	6.540	7.760	8.096
Tabelle legge finanziaria	0	0	197
Tabella «C» (economie nette)	-	-	-
Tabella «F»	0	0	197
Articolato legge finanziaria	222	222	222
Provvedimenti collegati	6.318	7.583	7.677
<i>Totale mezzi di copertura ...</i>	<i>11.944</i>	<i>9.464</i>	<i>10.110</i>
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (-)	2.291	408	121

	1999	2000	2001
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		

NOTE:

(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse	4.034	7.313	8.051
1999 => miliardi 14.555;			
2000 => miliardi 11.275;			
2001 => miliardi 11.000.			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C. 3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie	2.970	4.032	4.044
1999 => miliardi 12.750;			
2000 => miliardi 10.500;			
2001 => miliardi 10.500.			
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente	1.064	3.281	4.007

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, B, C, D, E ed F (*)**

(*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare ad eccezione delle tabelle A e B, che sono riportate per intero:

– per le voci, le cifre, le note e le relative lettere di richiamo che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;

– per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato in **neretto**;

– per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione è specificata in **neretto**, recandosi in corsivo le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;

– per le **rimanenti parti**, che restano identiche, si veda il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che viene integralmente riportato nelle pagine 131 e seguenti.

TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Presidenza del Consiglio dei ministri	752.818	676.818	683.418
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	9.086.515	11.702.015	12.119.015
Di cui:			
regolazione debitoria			
1999: 8.805.000			
2000: 11.000.000			
2001: 11.000.000			
Ministero delle finanze	-	2.015.000	2.020.000
Ministero di grazia e giustizia	194.563	244.622	244.622
Ministero degli affari esteri	377.200	295.200	257.800
Ministero della pubblica istruzione	1.147.500	1.823.200	1.968.200
Ministero dell'interno	29.500	181.850	233.500
Ministero dei lavori pubblici	18.145	300.488	300.488
Ministero dei trasporti e della navigazione	177.743	211.693	360.693
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 75.000			
2000: 75.000			
2001: 75.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

MINISTERI	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero della difesa	26.379	29.387	26.305
Ministero per le politiche agricole	1.360.550	405.790	95.790
Di cui:			
regolazione debitoria			
1999: 1.250.000			
2000: 275.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato .	9.000	9.000	9.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	106.150	106.150	109.150
Ministero del commercio con l'estero	20.000	20.000	20.000
Ministero della sanità	4.717.460	223.560	219.560
Di cui:			
regolazione debitoria			
1999: 4.500.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	69.950	90.950	90.950
Ministero dell'ambiente	105.691	102.291	102.291
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	190.000	150.000	190.000
TOTALE TABELLA A . . .	18.389.164	18.588.014	19.050.782

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Presidenza del Consiglio dei ministri	256.319	681.044	926.044
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 12.000			
2000: 12.000			
2001: 112.000			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	1.125.605	1.329.383	991.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 10.000			
2000: 261.700			
2001: 275.000			
Ministero delle finanze	104.800	178.300	178.300
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 68.800			
2000: 110.900			
2001: 110.900			
Ministero di grazia e giustizia	47.144	127.614	127.614
Ministero degli affari esteri	38.500	23.000	23.000
Ministero della pubblica istruzione	46.000	46.000	46.000
(limite di impegno a favore di soggetti non statali)			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dell'interno	20.000	35.000	35.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 10.000			
2000: 10.000			
2001: 10.000			
Ministero dei lavori pubblici	53.700	195.700	217.200
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 30.000			
2000: 93.500			
2001: 95.900			
Ministero dei trasporti e della navigazione	332.400	1.019.600	1.019.600
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 224.600			
2000: 641.800			
2001: 641.800			
Ministero della difesa	4.000	4.000	4.000
Ministero per le politiche agricole	833.500	961.800	961.800
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 40.000			
2000: 40.000			
2001: 40.000			

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
-----------	------	------	------

(milioni di lire)

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	162.100	380.200	383.400
--	---------	---------	---------

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

1999: 162.100

2000: 348.400

2001: 383.400

Ministero del lavoro e della previdenza sociale	1.000.000	1.000.000	1.000.000
---	-----------	-----------	-----------

Ministero della sanità	181.616	103.532	-
------------------------------	---------	---------	---

Ministero per i beni e le attività culturali	100.048	170.495	137.100
--	---------	---------	---------

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

1999: 17.600

2000: 25.600

2001: 54.100

Ministero dell'ambiente	56.400	244.400	122.400
-------------------------------	--------	---------	---------

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

1999: 34.400

2000: 52.400

2001: 52.400

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
-----------	------	------	------

(milioni di lire)

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	20.000	696.000	696.000
--	--------	---------	---------

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

1999:	-
2000:	1.500
2001:	1.500

TOTALE TABELLA B ...	4.382.132	7.196.068	6.868.458
----------------------	------------------	------------------	------------------

TABELLA F**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2000 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2000 ed esercizi successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2000 ed esercizi successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1998 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

... *Omissis* ...

4. Interventi nelle aree depresse.

... *Omissis* ...

Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4):

... *Omissis*...

Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7314;
2.2.1.5 - Trasporto intermodale - cap. 7315;
2.2.1.7 - Trasporto rapido di massa - cap. 7317;
2.2.1.4 - Ferrovie dello Stato - cap. 7316;
4.2.1.3 - Opere marittime e portuali - cap. 8093

200.000	238.426	390.092	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

TABELLE A, B, C, D, E ed F
Testo approvato dalla Camera dei deputati

TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Presidenza del Consiglio dei ministri	752.818	676.818	683.418
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazio- ne economica	9.086.515	11.702.015	12.119.015
Di cui:			
regolazione debitoria			
1999: 8.805.000			
2000: 11.000.000			
2001: 11.000.000			
Ministero delle finanze	-	2.015.000	2.020.000
Ministero di grazia e giustizia	194.563	244.622	244.622
Ministero degli affari esteri	377.200	295.200	257.800
Ministero della pubblica istruzione	1.347.500	1.823.200	1.968.200
Ministero dell'interno	29.500	181.850	233.500
Ministero dei lavori pubblici	18.145	300.488	300.488
Ministero dei trasporti e della navigazione	177.743	211.693	360.693
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 75.000			
2000: 75.000			
2001: 75.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

MINISTERI	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero della difesa	26.379	29.387	26.305
Ministero per le politiche agricole	1.360.550	405.790	95.790
Di cui:			
regolazione debitoria			
1999: 1.250.000			
2000: 275.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato .	9.000	9.000	9.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	106.150	106.150	109.150
Ministero del commercio con l'estero	20.000	20.000	20.000
Ministero della sanità	4.717.460	223.560	219.560
Di cui:			
regolazione debitoria			
1999: 4.500.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	69.950	90.950	90.950
Ministero dell'ambiente	105.691	102.291	102.291
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	190.000	150.000	190.000
TOTALE TABELLA A . . .	18.589.164	18.588.014	19.050.782

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Presidenza del Consiglio dei ministri	256.319	681.044	926.044
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 12.000			
2000: 12.000			
2001: 112.000			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	1.125.605	1.329.383	991.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 10.000			
2000: 261.700			
2001: 275.000			
Ministero delle finanze	104.800	178.300	178.300
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 68.800			
2000: 110.900			
2001: 110.900			
Ministero di grazia e giustizia	47.144	127.614	127.614
Ministero degli affari esteri	38.500	23.000	23.000
Ministero della pubblica istruzione	46.000	46.000	46.000
(limite di impegno a favore di soggetti non statali)			

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dell'interno	20.000	35.000	35.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 10.000			
2000: 10.000			
2001: 10.000			
Ministero dei lavori pubblici	41.500	183.500	205.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 30.000			
2000: 93.500			
2001: 95.900			
Ministero dei trasporti e della navigazione	327.600	1.014.800	1.014.800
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 224.600			
2000: 641.800			
2001: 641.800			
Ministero della difesa	4.000	4.000	4.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
-----------	------	------	------

(milioni di lire)

Ministero per le politiche agricole 833.500 961.800 961.800

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

1999: 40.000

2000: 40.000

2001: 40.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato . 162.100 380.200 383.400

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

1999: 162.100

2000: 348.400

2001: 383.400

Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Ministero della sanità 181.616 103.532 -

Ministero per i beni e le attività culturali 100.048 170.495 137.100

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

1999: 17.600

2000: 25.600

2001: 54.100

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dell'ambiente	56.400	244.400	122.400
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 34.400			
2000: 52.400			
2001: 52.400			
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	20.000	696.000	696.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: -			
2000: 1.500			
2001: 1.500			
TOTALE TABELLA B ...	4.365.132	7.179.068	6.851.458

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
---------------------------	------	------	------

*(milioni di lire)*PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, ivi compreso il finanziamento dei censimenti (9.1.2.1 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1184) .

270.000	400.000	500.000
---------	---------	---------

Legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (2.1.2.5 - Fondo per i cittadini illustri indigenti - cap. 1186) .

547	547	547
-----	-----	-----

Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'istallazione di una stazione radio-televisiva (17.1.2.2 - R.A.I. - cap. 1381)

6.000	6.000	6.000
-------	-------	-------

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (14.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 6652)

47.600	42.600	42.600
--------	--------	--------

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 7900)

200.000	200.000	200.000
---------	---------	---------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (6.2.1.2 - Fondo per la protezione civile - cap. 7615)	500.000	500.000	500.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1231)	8.658	8.658	8.658
	1.032.805	1.157.805	1.257.805

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24 - Istituto nazionale previdenza sociale - cap. 4517)	156.900	116.900	–
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - Consob - cap. 4505)	55.000	50.000	50.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 6682)	187.200	187.200	57.200
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.1.2.33 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4543)	56.542	86.542	86.542
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8173)	40.000	40.000	40.000
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)	15.000	15.000	15.000
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)	15.000	15.000	15.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 4542)	150.000	125.000	125.000
Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11 - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - capp. 4531, 4532/p)	360.000	360.000	360.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 7400)	239.000	250.000	250.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7412)	25.000	25.000	25.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 9010)	700.000	700.000	700.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 4632)	575	575	575

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8317)	280.000	280.000	280.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4487)	13	13	13
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:			
- ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica - (ISAE) (8.1.2.1 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 6334) ..	24.000	24.000	24.000
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse			
- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012)	900.000	4.550.000	4.650.000
	3.189.230	6.810.230	6.663.330

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 2120/p)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1206)	16	16	16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2207)	300	300	300
	15.316	15.316	15.316

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell’Istituto agronomico per l’oltremare, con sede in Firenze (3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - cap. 3212)	5.400	5.400	5.400
--	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3117)	2.976	2.976	2.976
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (7.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3138)	1.900	1.900	1.900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3146)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - capp. 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500) ...	679.887	671.887	672.887
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 6081; 3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 6082; 4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 6083; 6.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 6084; 7.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 6085)	3.855	3.855	3.855

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (4.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 2569, 2681)	5.500	5.500	5.500
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società «Dante Alighieri» (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2667)	3.200	3.200	3.200
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3109)	359	359	359
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3219)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (6.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3220)	-	-	10.000
	709.352	701.352	712.352

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 5273)	750	750	750
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1207)	29.000	29.000	29.000
	29.750	29.750	29.750

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2841)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3282)	40.000	40.000	40.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2782; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2785)	6.800	6.800	6.800
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)	130.000	130.000	130.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232/p)	225.000	225.000	225.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1204)	1.011	1.011	280
	452.811	452.811	452.080

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 8881) ..	5.000	5.000	5.000
---	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività – Spese in c/capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p)	1.900.000	2.000.000	2.000.000
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p)	3.420.000	4.897.000	4.897.000
	5.325.000	6.902.000	6.902.000

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3401)	8.000	8.000	8.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (Art. 7) (10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7761, 7764, 7765) ...	8.800	8.800	8.800
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7304/p)	600.000	600.000	600.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 3297) ...	3.100	3.100	3.100
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1143)	942	942	942
	620.842	620.842	620.842

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1180)	91.500	91.500	91.500
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4791)	32.500	32.500	32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)	14.000	14.000	14.000
	138.000	138.000	138.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 3100, 3101, 3534/p, 3535/p, 3537; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3583, 3586, 3587; 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7972, 7973, 7974, 7975, 7977, 7979, 7983, 7985, 7986)	96.900	90.000	90.000
– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (5.2.1.2 - Pesca - cap. 7977) ...	1.000	1.000	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7451)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1278)	11.000	11.000	11.000
	308.900	302.000	302.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7056)	455.000	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1186)	5.024	5.024	5.024
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	1.000.000	-	-
	1.460.024	455.024	455.024

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: - ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 8055, 8056) .	26.000	26.000	26.000
---	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994: Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali:

- ART. 19, comma 5: Sgravi contributivi (4.1.2.12 - Sgravi e agevolazioni contributive - cap. 3668/p)

1.650.000	-	-
1.676.000	26.000	26.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1608)

45.000	45.000	45.000
--------	--------	--------

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 1606) ..

200.000	200.000	200.000
---------	---------	---------

245.000	245.000	245.000
---------	---------	---------

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2575)

250	250	250
-----	-----	-----

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 1297; 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7002)

500.000	500.000	500.000
---------	---------	---------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1230)	4.500	4.500	4.500
	504.750	504.750	504.750

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1538) ..	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1543, 1544; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2039, 2042)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8600, 8601, 8602, 8603, 8604)	960.000	970.000	980.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2116)	2.000	2.000	2.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1614)	6.500	6.500	6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1624)	35.000	30.000	30.000
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1605)	20.000	20.000	20.000
	1.039.500	1.044.500	1.054.500

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 4635, 4637; 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8630)	68.000	100.000	100.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1708)	105.000	105.000	105.000
Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articoli da 69 a 74) (4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 8501) ...	450.000	-	-
	623.000	205.000	205.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7529)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1261)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 7, comma 8: edilizia universitaria (2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109/p)	500.000	500.000	500.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256)	150.000	150.000	150.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262) ..	180.000	180.000	180.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari e decreto-legge n. 379 del 1995 (3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527)	150.000	150.000	150.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7536) . . .	2.425.000	2.400.000	2.400.000
	3.426.000	3.401.000	3.401.000
TOTALE GENERALE . . .	20.796.280	23.011.380	22.984.749

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999
	<i>(milioni di lire)</i>
Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7776)	90.000
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato: - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7551)	95.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7100)	45.000
Legge n. 386 del 1976: Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo: - ART. 18, quarto comma (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8286)	25.000
Legge n. 675 del 1977: Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore: - ART. 3: Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	25.000
Legge n. 46 del 1982: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale: - ART. 14: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	90.000
Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria: - ART. 9: Programmi di ricerca (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	10.000
- ART. 17: Ricerca mineraria all'estero (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	15.000
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza: 6.2.1.1 - Emergenze sul territorio - cap. 7586)	55.000

Segue TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999
<i>(milioni di lire)</i>	
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8412)	60.000
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione: - ART. 1: Istituzione del fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro: 3.2.1.13 - Cooperazione allo sviluppo - cap. 8187) ...	125.000
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9071)	20.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - ART. 6 primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 9004)	60.000
- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 8048)	20.000
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8422)	20.000
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità (Presidenza: 6.2.1.1 - Emergenze sul territorio - cap. 7588)	30.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) - (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8123)	25.000
- ART. 17, comma 26: Intervento per acquedotti, ricostruzione Belice e revisione prezzi (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 9417) .	20.000

Segue TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999
<i>(milioni di lire)</i>	
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:	
- ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8438)	54.300
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia:	
- ART. 7: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	50.000
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:	
- ART. 3: Attività sostitutiva (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	20.000
- ART. 9: Riassetto ambientale aree di ricerca mineraria (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	15.000
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:	
- ART. 14 (Tesoro: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7775)	20.000
- ARTT. 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	30.000
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 9011)	10.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:	
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8789)	150.000
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:	
- ART. 2, comma 6: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	40.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 7432)	100.000

Segue TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999
<i>(milioni di lire)</i>	
Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonchè delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica (Presidenza: 2.2.1.2 - Informatica di servizio - cap. 7331)	85.000
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:	
- ART. 6, comma 2: Finanziamento INFN (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7508)	555.000
- ART. 6, comma 3: Finanziamento INFN (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)	24.500
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:	
- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)	150.000
- ART. 9: Fondo progettazione opere pubbliche (Lavori pubblici: 2.2.1.5 - Fondo progettazione opere pubbliche - cap. 9426)	23.000
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:	
- ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p) .	100.000
- ART. 8, comma 2: (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	90.000
- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7743) .	400.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:	
- ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7841)	50.000
	2.796.800

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia
di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale
degli istituti di credito di diritto pubblico
(Tesoro: 3.2.1.28 - Istituti di diritto pubblico
- cap. 8017)

- 33.333	- 33.333	-
----------	----------	---

- 33.333	- 33.333	-
----------	----------	---

TABELLA F**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2000 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2000 ed esercizi successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2000 ed esercizi successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1998 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7544)

3.700	4.600	-	-	-	3
-------	-------	---	---	---	---

2. Interventi a favore delle imprese industriali.

Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):

- ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994 - ART. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)

30.000	37.000	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)

10.000	-	-	-	-	
--------	---	---	---	---	--

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)

-	30.000	98.500	-	-	3
---	--------	--------	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 7.2.1.2 – Fondo per la promozione allo sviluppo – cap. 8601)	20.000	31.250	–	–	–	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 2, comma 6: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7100/p)	50.000	26.250	–	–	–	3
– ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7100/p)	50.000	100.400	–	–	–	3
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7100/p)	80.000	100.690	–	–	–	3
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:						
– ART. 5, comma 1: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7100/p)	100.000	100.000	100.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 3, comma 1, primo periodo: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per contributi ai consorzi ed alle società consortili (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	50.000	-	-	-	-	
- ART. 3, comma 1, secondo periodo: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per investimenti innovativi (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	25.000	-	-	-	-	
- ART. 3, comma 10: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per il miglioramento della rete dei servizi (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	25.000	-	-	-	-	
- ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	15.000	15.000	15.000	-	2001	2
- ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	200.000	300.000	-	-	-	3
- ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	100.000	20.000	-	-	-	3
- ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	60.000	60.000	60.000	60.000	2002	3
	815.000	820.590	273.500	60.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

3. Interventi per calamità naturali:

Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8787, 8809)	12.500	12.500	12.500	17.500	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: 7.2.1.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	4.000	2002	3
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità: - ART. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8787)	7.000	7.000	7.000	35.000	2006	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e per la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro: 8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7422)	77.200	75.440	100.000	250.000	2003	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: - ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8778)	200.000	300.000	400.000	1.120.000	2004	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9087; 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9462)	200.000	233.000	200.000	-	2001	3
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria ed altre zone colpite da eventi calamitosi: - ART. 8, comma 4: Risanamento e ricostruzione zone terremotate (Beni culturali: 4.2.1.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8128)	15.000	15.000	15.000	-	-	
- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Presidenza: 6.2.1.1 - Emergenza sul territorio - cap. 7572)	100.000	120.000	120.000	2.060.000	2019	3
	613.700	764.940	856.500	3.486.500		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012)	2.241.147	6.601.336	2.825.192	-	-	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
- ART. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012)	650.000	-	-	-	-	
- ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse:						
Tesoro: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7879; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8816; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 7438; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 7432 ...	10.000	313.000	50.000	-	-	3
Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p	490.000	120.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9):						
Tesoro: 8.2.1.6 - Metropolitane - cap. 7433; 8.2.1.11 - Aree depresse - cap. 7437; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 7438; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 7432	80.000	121.170	-	-	-	3
Beni culturali: 2.1.1.0 - Funzionamento - cap. 6043	20.000	-	-	-	-	
Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7535/p	100.000	42.830	-	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4):						
Tesoro: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7802; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012	50.000	50.000	69.142	-	-	3
Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7501; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7722; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8278; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7281; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 9457	735.192	633.221	85.771	-	-	3
Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7314; 2.2.1.5 - Trasporto intermodale - cap. 7315; 2.2.1.7 - Trasporto rapido di massa - cap. 7317; 2.2.1.4 - Ferrovie dello Stato - cap. 7316 ..	200.000	238.426	390.092	-	-	3
Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8139	53.991	99.426	82.408	-	-	3
Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p	62.000	70.000	-	-	-	3
Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7709/p; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7721/p	240.000	168.820	205.310	-	-	3
Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115	70.000	96.361	71.840	-	-	3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):						
Presidenza: 11.2.1.3 - Aree depresse - cap. 7659; 14.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7845	10.000	8.558	16.442	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Tesoro: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7802; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 9018; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8816; 8.2.1.11 - Aree depresse - cap. 7425; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 7438; 8.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e pro- vince autonome - cap. 7428	823.661	999.107	2.497.432	-	-	3
Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e si- stemazione del suolo - cap. 7722; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 9457	193.765	83.282	119.203	-	-	3
Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7314; 2.2.1.5 - Trasporto intermodale - cap. 7315; 2.2.1.7 - Trasporto rapido di massa - cap. 7317; 2.2.1.4 - Ferrovie dello Stato - cap. 7316; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7552; 4.2.1.2 - Edili- zia di servizio - cap. 7602; 4.2.1.3 - Opere ma- rittime e portuali - cap. 8093	146.656	66.355	240.889	-	-	3
Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p	716.692	24.308	-	-	-	3
Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 - Occupazione - cap. 6789/p	50.000	-	-	-	-	
Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8131; 4.2.1.3 - Patrimonio cultura- le statale - cap. 8040	54.287	50.000	70.713	-	-	3
Ambiente: 3.2.1.1 - Parchi nazionali e aree pro- tette - cap. 7413; 4.2.1.1 - Piani disinquinamen- to - cap. 7709/p; 4.2.1.3 - Prevenzione inquina- mento fluviale e marittimo - cap. 7721/p ...	139.600	51.508	68.792	-	-	3
Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7535/p	200.000	168.750	-	-	-	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modi- ficazioni dalla legge n. 135 del 1997: Disposi- zioni urgenti per favorire l'occupazione (arti- colo 1):						
Presidenza: 9.1.2.6 - Aree depresse - cap. 2566	57.175	110.800	41.000	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Tesoro: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7802; 7.2.1.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8817; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 7438	1.110.207	1.504.784	1.475.753	-	-	3
Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse - cap. 6900; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 6901; 5.1.2.2 - Aree depresse - cap. 6902; 6.1.2.2 - Aree depresse - cap. 6903; 7.1.2.2 - Aree de- presse - cap. 6904; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 6905; 11.1.2.3 - Aree depresse - cap. 6906	135.419	52.950	131.816	-	-	3
Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e por- tuali - cap. 7501; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7722; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8278; 5.2.1.3 - Ente na- zionale per le strade - cap. 7281; 6.2.1.3 - Risa- namento e ricostruzione zone terremotate - capp. 7006, 9051; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 9457; 6.2.1.17 - Patrimonio culturale stata- le - cap. 8647	413.269	460.372	235.704	-	-	3
Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7314; 2.2.1.5 - Trasporto intermodale - cap. 7315; 2.2.1.7 - Trasporto rapido di massa - cap. 7317; 2.2.1.4 - Ferrovie dello Stato - cap. 7316; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7552; 4.2.1.3 - Opere marittime e portuali - cap. 8093	320.537	213.133	386.621	-	-	3
Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8139	156.009	130.574	170.592	-	-	3
Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p	1.138.568	786.432	100.000	-	-	3
Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 - Occupazione - cap. 6785/p	20.000	20.000	-	-	-	3
Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7709/p; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento flu- viale e marittimo - cap. 7721/p	212.000	131.513	381.022	-	-	3
Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7535/p	200.000	168.750	-	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: Tesoro: 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 9018; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9015; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8816; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 7438	1.500.000	1.650.000	1.050.000	2.450.000	-	3
Finanze: 4.1.2.5 - Devoluzione di proventi - cap. 3531	200.000	200.000	150.000	-	-	3
Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7281	100.000	100.000	100.000	700.000	-	3
Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p	650.000	800.000	750.000	1.300.000	-	3
Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7535	50.000	50.000	50.000	350.000	-	3
- ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9014)	2.550	73.100	73.100	-	-	3
	13.602.725	16.458.866	11.888.834	4.800.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
5. <i>Credito agevolato al commercio.</i>						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- ART. 14, undicesimo comma: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, concernente la disciplina del commercio. (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	67.000	-	-	-	-	
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- ART. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	50.600	-	-	-	-	
- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	50.000	96.000	-	-	-	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975. (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	32.400	104.000	209.600	-	2001	3
	200.000	200.000	209.600	-		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.						
Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia:						
- ART. 1, comma 7: Salvaguardia di Venezia:						
Tesoro: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7864, 7865	12.000	12.000	12.000	-	-	3
Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 9425, 9453, 9454	35.000	35.000	35.000	-	-	3
Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7513	1.000	1.000	1.000	-	-	3
Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universita- ria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7107/p, 7108/p	2.000	2.000	2.000	-	-	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanzia- mento di interventi e opere di interesse pub- blico:						
- ART. 3, comma 2: Interventi per Venezia (La- vori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - cap. 9458)						
	10.000	20.000	20.000	-	-	3
	60.000	70.000	70.000	-		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa. (Presidenza: 17.2.1.1 - Imprese radiofoniche ed editoriali - cap. 7406)

20.000	20.000	-	-	-	1
--------	--------	---	---	---	---

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7908)

5.000	5.000	5.000	20.000	2005	3
-------	-------	-------	--------	------	---

25.000	25.000	5.000	20.000		
--------	--------	-------	--------	--	--

8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti. (Tesoro: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7795)

-	-	421.900	-	-	3
---	---	---------	---	---	---

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia:

- ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7.2.1.3 - Eliminazione barriere architettoniche - cap. 8275) .

20.000	20.000	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8445)

28.900	61.600	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

48.900	81.600	421.900	-		
--------	--------	---------	---	--	--

9. Mediocredito centrale - SIMEST Spa.

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7775)

-	-	133.400	-	-	3
---	---	---------	---	---	---

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

- ART. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7775)

-	50.000	94.600	-	2001	3
---	--------	--------	---	------	---

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7775)

-	50.000	84.600	-	2001	3
---	--------	--------	---	------	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7776)	70.000	70.000	70.000	686.000	2004	3
– ART. 2, comma 6: Fondo centrale di garanzia (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7898)	40.000	–	–	–	–	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7776)	75.000	75.000	75.000	450.000	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7775)	–	50.000	50.000	650.000	2006	3
	185.000	295.000	507.600	1.786.000		

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743)	50.000	50.000	119.750	–	2001	3
---	--------	--------	---------	---	------	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7743)	50.000	50.000	79.750	-	2001	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7743) ...	400.000	150.000	75.000	450.000	2007	3
	500.000	250.000	274.500	450.000		

11. *Interventi nel settore dei trasporti.*

Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: 3.2.1.35 - Sistemi ferroviari passanti - cap. 7811)

90.000 - - - -

Decreto legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:

- ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7304)

150.000 150.000 150.000 - - 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997): - ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 8023) .	7.400.000	6.200.000	6.200.000	22.573.000	2005	3
Legge n. 454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità: - ART. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione: 2.2.1.8 - Autotrasporto di cose per conto terzi - cap. 7295)	50.000	50.000	50.000	-	-	3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione: - ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.4 - Ferrovie dello Stato - cap. 7313)	3.500	3.500	3.500	24.500	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 1: Opere di ampliamento, ammodernamento e completamento degli aeroporti di Perugia S. Egidio e Salerno Pontecagnano (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7517)	6.500	-	-	-	-	
- ART. 1, comma 2: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7515)	9.900	24.900	24.900	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporti pubblici locali - cap. 7281)	195.000	195.000	195.000	1.950.000	2011	3
- ART. 2, comma 8, primo periodo: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7283)	3.000	23.000	23.000	-	-	3
- ART. 2, comma 8, secondo periodo: Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporti pubblici locali - cap. 7282)	-	2.500	2.500	-	-	3
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporti pubblici locali - cap. 7281)	1.000	1.000	1.000	11.000	2012	3
- ART. 2, comma 12: Contributo per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione: 4.2.1.5 - Sistemi idroviari - cap. 7211)	30.000	-	-	-	-	
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.7 - Trasporto rapido di massa - cap. 7284)	50.000	50.000	50.000	370.000	2009	3
- ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.4 - Ferrovie dello Stato - cap. 7285)	5.000	5.000	5.000	5.000	2002	3
	7.993.900	6.704.900	6.704.900	24.933.500		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
13. Interventi nel settore della ricerca.						
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:						
- ART. 6, comma 3: Finanziamento INFN (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526/p)	39.500	15.000	-	-	-	2
- ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7528/p)	7.000	7.000	-	-	-	2
- ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/p)	8.000	8.000	8.000	-	-	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 5: Interventi nel settore della ricerca scientifica (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7533; 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7528/p)	67.000	-	-	-	-	
	121.500	30.000	8.000	-		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

14. *Interventi a favore dell'industria navalmecchanica.*

Legge n. 261 del 1997: Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore:

– ART. 1, comma 1, lettera *b*): Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 4.2.1.1 – Imprese navalmecchaniche e armatoriali – cap. 7703)

70.000	70.000	70.000	–	–	3
--------	--------	--------	---	---	---

– ART. 1, comma 1, lettera *c*): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 4.2.1.1 – Imprese navalmecchaniche e armatoriali – cap. 7706)

75.000	75.000	75.000	–	–	3
--------	--------	--------	---	---	---

– ART. 6, comma 7: Contributi all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e al Centro studi di tecnica navale (CETENA) (Trasporti e navigazione: 4.2.1.1 – Imprese navalmecchaniche e armatoriali – cap. 7710)

5.000	5.000	5.000	–	–	3
-------	-------	-------	---	---	---

150.000	150.000	150.000	–		
---------	---------	---------	---	--	--

15. *Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.*

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7509)

171.980	–	–	–	–	
---------	---	---	---	---	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.*

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 15: Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7274)

87.650 - - - -

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997):

- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 7277)

20.000 20.000 20.000 300.000 2016 3

- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 7278) ...

20.000 20.000 20.000 300.000 2016 3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 7279)

50.000 50.000 50.000 800.000 2017 3

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

- ART. 1, comma 3: Opere viarie - Milano Malpensa (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7280)

7.000 7.000 7.000 - - 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 3, comma 1: Adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 7282)

53.800	115.400	115.400	-	-	3
--------	---------	---------	---	---	---

238.450	212.400	212.400	1.400.000		
---------	---------	---------	-----------	--	--

17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena. (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8404)

100.000	98.390	-	-	-	3
---------	--------	---	---	---	---

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria:

- ART. 13, comma 6-sexies: Bacino idrico lago Trasimeno (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7767)

2.000	3.000	-	-	-	3
-------	-------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna,
Orvieto e Todi.

Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge
29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento
della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi:

Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8714	18.500	18.500	-	-	-	3
Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8113; 4.2.1.3 - Patrimonio cultura- le statale - cap. 8028	6.500	6.500	-	-	-	3
	25.000	25.000	-	-		

23. Università (compresa edilizia).

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per
l'università e la ricerca:

- ART. 1, comma 1, lettera e): Progetto <i>Large Binocular Telescope</i> (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzatu- re e ricerca scientifica - cap. 7111/p)	5.400	4.600	-	-	-	3
- ART. 1, comma 1, lettera f): Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7551)	52.500	52.500	-	-	-	3
- ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (Lavori pubblici: 6.2.1.8 - Opere varie - cap. 8426)	2.500	6.000	6.000	-	-	3
	60.400	63.100	6.000	-		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

24. *Impiantistica sportiva.*

Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali: 7.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 8620)

4.000 - - - -

Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:

- ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Beni culturali: 7.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 8620)

20.000 20.000 20.000 - 2001 3

24.000 20.000 20.000 -

25. *Sistemazione aree urbane.*

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: 11.2.1.1 - Interventi nelle grandi città - cap. 7652)

40.000 - - - -

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali.

Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 (articolo 1-bis) (Tesoro: 7.1.2.10 - Ripiano deficit spesa sanitaria - cap. 5954)

320.000	-	-	-	-	-
---------	---	---	---	---	---

27. Interventi diversi.

Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: 3.2.1.28 - Istituti di credito di diritto pubblico - cap. 8017)

16.667	16.667	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4). (Finanze: 2.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7853; 3.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8503; 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8504; 5.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8505; 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8506; 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8507)

72.048	-	-	-	-	
--------	---	---	---	---	--

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (Beni culturali: 3.2.1.3 - Progetto Leopardi - cap. 7905)

1.000	2.000	-	-	-	3
-------	-------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica: - ART. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9310)	50.000	-	-	-	-	-
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale (Tesoro: 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 8788)	174.300	-	-	-	-	-
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (articolo 1-bis) (Tesoro: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8810)	630.000	1.200.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 117 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1997: Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (articolo 1, comma 9) (Beni culturali: 2.2.1.4 - Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale - cap. 7553)	20.000	20.000	20.000	120.000	2007	3
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013)	150.000	150.000	200.000	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8001)	3.000	3.000	3.000	-	2001	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 16, comma 1: Fondo nazionale interventi regionali nel settore del commercio e del turismo. (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	50.000	-	-	-	-	
- ART. 16, comma 2: Credito agevolato al settore del commercio e del turismo (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	30.000	-	-	-	-	
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Presidenza: 19.2.1.2 - Giubileo 2000 - cap. 7902)	600.000	200.000	-	-	-	3
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:						
- ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7010)	10.000	10.000	-	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 53, comma 13: Apporto al capitale so- ciale dell'Ente poste italiane (Tesoro: 3.2.1.20 – Poste italiane Spa – cap. 8024)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	–	–	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro: 3.2.1.45 – Ricapita- lizzazione società di trasporto aereo – cap. 8027)	222.000	300.000	300.000	500.000	–	3
	3.029.015	2.901.667	1.523.000	620.000		
TOTALE	28.330.270	29.179.053	23.131.734	37.556.000		